PER

GLI PADRI DOMENICANI.





SE la noſtra diſputa ſi aggiraſſe intorno a coſe, delle quali poteſſe nelle noſtre menti, comechè ſia, alcun dubbio generarſi, onde in pro ed in contra veriſimilmente queſtionar ſe ne poteſſe; dura, e faticoſa impreſa avremmo forſe alle mani. Ma perchè, la Dio mercè, ella cade ſopra fatti veri, ed indubitati, poca fatica durar dobbiamo per giungere a quello, a che di venire intendiamo. E perchè tanto poſſa più agevolmente conſeguirſi, porremo in prima, qual ſia il vero ſtato della noſtra conteſa.

Si preſume abolito il Convento de' Padri Domenicani di Giovanazzo, perchè edificato ſenza la permiſſione

 del

del Re, quantunque fosse stato costrutto prima della legge, che proibisce l' edificarsi nuove Chiese, e nuovi Conventi fabbricarsi, e comechè coll' autorità del Vescovo edificato, e fabbricato si fosse. Noi allo incontro crediamo, che la licenza del Sovrano non mancò nello edificarsi il Monistero di Giovanazzo, essendoci stata quella del Vescovo; da che i Vescovi sono particolari Delegati de' Principi a sì fatte licenze concedere. Ed è certo così; perciocchè Costantino, che la pace alla Chiesa diè, fu il primo, che, con sue lettere indiritte a tutt' i Vescovi, volle, che da essi questo atto si spiegasse: e noi abbiam da Eusebio (1) la lettera scritta ad essolui, la qual dice così: *Poichè sino al presente, Eusebio carissimo fratello, è durata l' empia voglia, e la tirannica violenza contra a' Ministri del Salvator nostro, io ho creduto, anzi ho per certo, che gli edifizj di tutte le Chiese sieno stati o per negligenza trascurati, o per tema della soprastante empietà, senza la dovuta decenza tenuti. Ora non però, essendo ritornata la libertà, e quel Dragone scacciato dall' amministrazione del-*

(1) *De vit. Constant. lib.* 2. *cap.* 45.

della Repubblica, certamente per provvidenza di Dio ottimo massimo, e per opera nostra, stimo di sicuro, che la divina Potenza sia a tutti chiaramente manifesta; e coloro, che o per timore, o per miscredenza peccarono, conosciuta la verità, sieno per ritornare alla vera, e retta ragione di vivere. A te dunque, per quelle Chiese, alle quali presiedi, ed a quanti altri Vescovi sono di altri luoghi, o Preti, o Diaconi, che di tua conoscenza sono, per le altre Chiese, in cui essi preseggono; a ciascun dico, che con ogni studio, e con ogni diligenza attendiate all' opera di esse Chiese; perchè e si ristorino, e si dilatino quelle, che ancora esistono, e, dove l' uopo il ricerca, se ne edifichino eziandío delle nuove. Quanto dunque a far ciò sarà necessario, e tu, e gli altri, col tuo intervento, chiedete così da' Presidi delle Provincie, che dall' officio della Prefettura Pretoriana: poichè a costoro sta con lettere ordinato, che prontamente eseguano quanto dalla tua santità verrà loro ingiunto. La Divinità ti conservi carissimo fratello.

Questo incarico adunque da Costantino imposto a' Vescovi, chi ben riflette, vedrà, altro non essere, se non se una delegazione del Principe ad essi data,

 a po-

a poter risolvere, e stabilire, se debbansi nuove Chiese edificare. Ma che diremo in oltre, veggendo, che questa delegazione venne poi confermata dallo Imperator Marziano nel Concilio ecumenico, tenuto in Calcedonia? Queste son esso le parole dello Imperatore (1): *Alcuni capitoli sono, i quali in onore della riverenza dovuta a voi, a voi riserbati abbiamo, giudicando convenevol cosa essere, che sien più tosto da voi regolarmente nel Sinodo formati, che ordinati con nostra legge*. Ed il primo de' suddetti capitoli riserbati è il seguente: *Noi giudichiamo degni di dovuto onore coloro, che vera, e sinceramente vita solitaria eleggono; ma poichè alcuni sotto il manto della vita solitaria conturbano e le Chiese, e le cause comuni; piaccia, che niuno edifichi Monistero, senza la volontà del Vescovo della Città; nè ne' poderi altrui, senza la volontà del padrone del podere*. Giusta questa proposta dello Imperatore fu col quarto Canone del Concilio stabilito (2), dicendosi: *Poichè molti . . . . . s' ingege-*

(1) *Action. 5. del Conc. Calced.* presso il *Mansi vol. 7. faccia* 174.

(2) Presso lo stesso, *faccia* 362.

gegnano di fondar Monisterj; ci è sembrato, che niun possa più oltre edificare, e costruire Monistero alcuno, ovvero Casa oratoria, senza la sentenza del Vescovo della Città medesima. Alla lettera di Costantino, non avendo i contrarj nulla da opporre, vanno non pertanto dicendo, non per altra ragione, se non se unicamente perchè convien loro qualche cosa ripigliare; che sembra, che Costantino ci rechi anche in mezzo l' autorità de' *Presidi delle Provincie*, e del *Prefetto del Pretorio*. Ma chi quella lettera rileggerà, chiaramente vedrà, senz' altra nostra dimostrazione, che Costantino avverte a' Vescovi, aver egli dato ordine a' Presidi, ed al Prefetto, che, bisognando loro alcuna cosa, per venire a capo di questa lor delegazione, ad essoloro somministrassero quanto chiesto lor fosse. Niuna autorità dunque in questa faccenda si dà a' Presidi, ed al Prefetto; anzi ogni autorità si toglie loro, loro ordinando, che dalle dimande de' Vescovi dipendessero.

Maggiore non però è il dubbio, che si promuove sulle parole, che lo Imperator Marziano pronunziò nel Concilio. Disse un de' dotti oppositori, al quale, per lo suo conosciuto sapere, grandissima riverenza

portiamo, che quelle parole di Marziano, che noi abbiamo trasportate così: *Nè ne' poderi altrui*, senza la volontà *del padrone del podere*, non debbansi trasportare così, quantunque tutti i dotti traslatori degli atti di quel Concilio l'abbian così tradotte, ma tutto diversamente bensì. Egli affermò, che, dopo la corruzione della lingua greca, quelle voci: δεσποτου του κτηματος, oltre al dinotarci *del padrone del podere*, significassero altresì *Presidi*, ovvero *Prefetti delle Provincie*. Quinci conchiuse, che Marziano volle, che per edificarsi nuove Chiese, oltre al consenso del Vescovo, quello del Preside della Provincia vi dovesse eziandio concorrere. Bellissimo sutterfugio in vero, e degno della faconda fantasia di lui, per declinare alla brava l'efficacia, e la forza del nostro argomento, che dalle parole dello Imperator Marziano si trae. Non lascia non però questo sutterfugio di essere nel tempo medesimo infelicissimo: imperocchè la voce κτημα, usata colà da Marziano, in significato di *possessione*, si legge più volte in quella stessa sua diceria al Concilio, e nelle lettere sue altresì, che in occasione del medesimo Concilio scrisse, sempre nello stessissimo suo ve-

ro,

ro., e proprio significato, dal quale mai non cadde, nè variò, di *podere*, o sia di *possessione*. Così quando si proibisce a'cherici di non prendere in affitto gli altrui *poderi*, che quando si concede loro di prendere colla licenza del Vescovo in affitto i *poderi* delle Chiese. Nè questa voce altro dinotò mai per quante variazioni avesse la lingua sofferte, avendo sempre ritenuta la sua invariabile originaria forza. Quindi al contrario lo stesso Marziano e nella medesima diceria, e nelle susseguenti lettere, dovendo far parola di una qualche Provincia, la chiamò sempre χωραν e non già mai κτημα.

Che poi la voce δεσποτης significar non potesse, e massimamente in que' tempi, quel, che il dotto Contraddittore pretende, che dinotasse, cioè, *Prefetto*, o *Preside*, è cosa sicurissima. E sebbene cominciasse ella ad esser un titolo eminente, ma non mai disignante già carica niuna, ciò fu a' tempi di Michele V. detto Calefato, che fu coronato nell' anno 1041., lunga stagione dopo lo Imperator Marziano. Fa di ciò vera testimonianza lo stesso Carlo Du-Fresne., non solamente nel luogo, allegato dall' erudito Contraddittore, del suo glossario dell' infima *grecità*, ma in una delle

sue

sue dottissime note eziandío sulle storie di Giovanni Cinnamo, laddove favella (1) così: Δεσπότης, *Despotarum appellatio, quæ solius Imperatoris Byzantini primum fuit, ut apud latinos, seu Romanos Augustos, Domini, quam tamen Augustum & Tiberium respuisse testatur Svetonius, in peculiarem Palatii dignitatem postea transiit. Hanc primus, ni fallor, induxit Michael Calaphates, qui, ut scribit Zonaras, avunculum* δεσπότην *renuntiavit. Cæteri deinceps qui subsecuti sunt Imperatores, non tam præcipuos Aulæ suæ proceres, quam affines, & consanguineos, & proxima necessitudine conjunctos eadem donarunt, quibus Imperatorii apicis culmen & dignitatem hac ratione iis quodammodo communicabant; cum Imperatores ipsi hac sola Despotarum appellatione in suis, quos cudebant, nummis vellent insigniri, ut ex Alexii & Manuelis nummis aureis, quos in Notis ad Alexiadem descripsimus, colligitur. Sic Manuel Belam Hungarum, & Alexius Angelus Theodorum Lascarim, & Alexium Palæologum, filiarum suarum maritos Despotica appellatione orna-*

(1) *Ediz. di Parigi fac.* 469.

ornarunt, *qua sub Palæologis passim legere est insignitos Imperatorum filios*, *aut fratres*. Ed in fatti in una orazione, che Manuello Paleologo recitò per la morte di suo fratello Teodoro, non altro titolo gli dà, che quello di Δεσποτου (1). Or ritornando noi agli atti dello stesso Concilio (2), osservasi in essi, che Fozio Vescovo di Tiro in una sua supplica allo stesso Marziano, chiamandolo *Signore*, *e padrone della Terra*, *e del mare*, *e di tutti gli uomini*, altra voce non usa, che Δεσποτου. Ma che diremo, se nello stesso canone quarto del Concilio si vieta di riceversi ne' Monisteri i servi, senza la permissione του ιδιου δεσποτου? Direm forse senza licenza de' suoi Presidi? Lo stesso Marziano nelle sue seguenti lettere, e scrivendo a Palladio Prefetto del Pretorio (3), ed a Valenzio Prefetto della Illiria (4), ed a Taziano

(1) Presso Franc. Cambesi in fondo *Histor. hæres. Monoth. Paris.*

(2) Azione quarta.

(3) *Num.* 12., e 19.

(4) *Num.* 13.

ziano Prefetto della Città (1), si valse sempre, a significare la qualità di Prefetto, della voce Επαρχος, non mai Δεσποτης dicendo. Vano è dunque il sostenere, che colà debba leggersi: *colla permissione del Prefetto della Provincia*; ma dee ritenersi la comune antichissima versione, che dice: *nè ne' poderi altrui, senza la volontà del padrone*. La qual cosa era necessaria, che lo Imperatore avvertisse, e non già che cosa inutile sarebbe stata, secondochè presumesi; imperocchè necessaria cosa era l' ammonire, che sotto il velo della Religione, lecito non fosse le altrui possessioni occupare. E bene l' avvertì il dotto Van-Espen (2), la cui testimonianza dee valere vie più di qualunque altra dimostrazione, per esser questione cotesta, la investigazione della verità della quale per lo studio suo toccava più a lui, che ad alcun altro. Egli rapporta le suddette parole così tradotte: *Neque in alterius* possessione *præter voluntatem domini possessionis*. E quindi soggiunge: *Sane Monasterium in alieno fundo sine domini consensu ædi-*

(1) *Num.* 11.
(2) *Schol. in Can. Calced. cap.* 4.

ædificare numquam licuit. Nec enim Religionis causa fas est alienum usurpare.

Ma che non opera la passion della causa? Spesso occhio ben san fa veder torto. Egli il dottissimo Contraddittore, leggendo la lettera di Marziano, scritta a Palladio (1) ordinante, che non si edificassero Chiese, o Monisteri sotto gravissime pene, tanto egli il dotto Contraddittore se ne compiacque, credendo forse sorprenderci così, che ne recitò in Giunta fin anche le parole, volendoci far credere, che lo Imperatore scrivesse quella lettera, perchè si fosse adirato contra il Concilio, da che que' Padri nel formare il Canone, giusta quella sua dicería, tralasciato aveano a bella posta quella clausola, che noi trasportiamo: *nè nell' altrui poderi, senza la volontà de' padroni di essi poderi;* ed egli interpretar presume, che sonasse: *senza la volontà del Prefetto della Provincia*. Ma chi crederebbe, che in questa lettera, scritta a Palladio, è tanto lontano, che lo Imperatore si dimostrasse contra il Concilio disgustato, che anzi altro non fa, che lodarsi del Concilio

(1) *Num.* 12.

cilio, delle determinazioni del quale non cessa dire: *Giudicammo, e giudichiamo doversi perpetuamente, ed interamente osservare*. L' equivoco, col quale l' accorto Contraddittore ha creduto tentarci, è stato questo, che laddove lo Imperatore parla degli *Apollinaristi*, e degli *Eutichiani*, egli ha pensato potercí far credere, che de' Cattolici, e degli Ortodossi ragionasse. Dice dunque colà lo Imperatore, che gli Apollinaristi, e gli Eutichiani più non osassero unirsi, nè più congregarsi, nè più edificar Chiese, o Monisteri; e quindi gravi pene impone loro facendolo. Or questo, che in seguela di ciò, che il Concilio contra sì fatti eretici aveva ordinato, ordinò egli lo Imperatore contra i medesimi, si è voluto farci credere, che ordinato lo avesse contra a' Cattolici, ed agli Ortodossi. Ma che forse non vi ha egli un' altra lettera, scritta allo stesso Palladio (1), dove ogni equivoco cessando, più chiaramente sta scritto così? *Universi prætera Apollinaristæ, vel Eutichianistæ non Ecclesias, non Monasteria sibi construant, parasynaxes & conventicula tam diurna,* quam

(1) *Num.* 19.

quam nocturna non contrahant, neque ad domum, neque ad possessionem cujusquam, neque ad monasterium, neque ad quemcumque alterius locum operatores sectæ funestissimæ congregentur. Che niuno sdegno non pertanto egli prendesse mai contra il Concilio, anzi che questo interamente approvasse, ben si raccoglie dalle sue leggi, che nel Codice sono, sotto il titolo: *De summa Trinitate*: e ne rende eziandio testimonianza solenne la Imperadrice Pulcheria, scrivendo a Bassa Badessa in Elía (1), allor che afferma, che suo marito Marziano: *avea confirmato, niente aggiugnendo, e niente menomando, quanto la santa Sinodo di Calcedonia avea stabilito*.

Senzachè poi lo Imperator Giustiniano in sua Novella (2) ordinò, che gli stabilimenti di questo Concilio, e di alcuni altri, in essa disegnati, avessero intera forza di legge: *Ordiniamo dunque, che luogo di legge ottengano*. La qual disposizione di Giustiniano i nostri Contraddittori han riputato il migliore sotto silenzio trapassare.

Or tanto è vero, che i Vescovi usano di questa facol-

(1) *Num.* 13.

(2) *Num.* 131. *Cap.* 1.

coltà, come Delegati del Principe, che bene il Vinnio (1) lo afferma, dicendo: *Principes Christiani curam Sacrorum Episcopis demandarunt, aliosque ritus atque caeremonias sublatis gentilibus substituerunt, quae in dedicandis Monasteriis, Ecclesiis, Domibus orationum observarent*. Ma più ampiamente il Boemero (2): *Primum ergo in erigendis templis requisitum est* auctoritas publica, *sive* immediate, *sive* mediate *per* episcopos *interponenda, ut olim ex* delegatione imperatorum. *Id evincunt leges: id* Capitularia *docent, in quibus haec provincia ab imperatoribus, & regibus demandata est* episcopis, *adeo ut in hujus juris auctoritatisque exercitio non* suum, *sed* reipublicae *gesserint negotium. Interest enim omnino reipublicae, ne sine delectu passim* templa *extruantur, sed provide & cum consilio hac in re agatur, id quod aliter impetrari non potuit, quam* publicae auctoritatis *interventu. Accedit, quod templorum consequens sit* publicum religionis exercitium, *utpote in hunc finem unice erectorum, quod tamen sine* auctoritate publica *adornari non potest, & privato suscipi ausu. Quocirca quando Caesares & Reges templa exstruxerunt, id suo*

(1) *Ad Tit.* 1. *Inst. lib.* 2. §. 8. *n.* 1.
(2) *Jus Eccles. lib.* 3. *tit.* 48. §. 14.

ſuo egerunt jure, *nullo* epiſcoporum *concurrente* adſenſu, *aut* papali auctoritate, *utpote qui olim in eo impertiendo Principis vices explicabant*.

Chi potrà dunque negare, che quello, che come Delegati de' Principi i Veſcovi fanno, ſia operato come ſe foſſe fatto da' Principi medeſimi, per la regola legale, che dice: *Qui per alium facit, per ſe ipſum facere videtur*? La qual regola quanto bene convenga al fatto noſtro il dimoſtra il Coccejo (1), che, di queſta delegazione ragionando, dice così: *Princeps enim imperium omne exercet, non per ſe, ſed & per alios, ſeu aliorum miniſterio: adeo, uti profana per magiſtratus, ſeu officia ſæcularia, ita ſacra per Sacerdotes, ſeu officia eccleſiaſtica exercentur*. Or chi pur dirà, che di niun valore ſia quel, che dal Veſcovo, come Delegato del Principe ſi è fatto, che è quanto dire, come dallo ſteſſo Principe operato?

E quindi intenderemo, perchè que' ſaviiſſimi, e prudentiſſimi Miniſtri, a' quali fu data la cura di eſaminare gli ſtabilimenti del Concilio di Trento, perchè conſigliaſſero, quali nel noſtro Regno accettar

 ſi do-

(1) *Ad Grot. de J. B. & P. lib.* 1. *cap.* 3. §. 6. *n.* 2.

ſi doveſſero, quali del tutto non riceverſi, e quali con modificazione ammetterſi, ſenza eccezione niuna, e ſenza il menomo temperamento accettaron quella diſpoſizione, con cui ſta ordinato, che colla ſola licenza de' Veſcovi ſi poteſſero nuove Chieſe, e nuovi Conventi edificare (1). Ben eſſi, i ſavj che eran, ſapevano, che i Veſcovi, queſta giuriſdizione eſerçitando, come Delegati de' Principi l' eſercitavano; altrimenti non avrebbono certamente tralaſciato di aggiugnere alla determinazion del Concilio, che, oltre alla licenza de' Veſcovi, del tutto neceſſaria foſſe quella del Governo altresì.

Ma quì lo ſteſſo dotto Contraddittore s'impegnò a dimoſtrarci, che gli ſteſſi Padri della Chieſa avean conoſciuta la neceſſità della licenza del Principe, anche dopo della delegazione di Coſtantino, e di quella di Marziano, recando in mezzo il fatto di S. Attanaſio. Egli raccontò, che S. Attanaſio volendo allargare la ſua Chieſa, che picciola era, sì il fece, ſenza chiederne la permiſſione a Goſtanzo; di che eſsendone ſtato accuſato preſſo queſto Imperatore, egli

(1) *Seſſ. 25. cap. 3. de Regul.*

egli fece ſua apología, colla quale, negando il fatto, diſſe, che, ſe mai fatto l' aveſſe *ante tuum decretum, prorſus nefarium fuiſſet*. Ma il dottiſſimo Contraddittore facendoſi a credere, che così andaſſe la biſogna, troppo ſi laſciò traſportare dal desío di provare il ſuo aſſunto, perchè non curoſſi colla ſolita ſua diligenza appurar le coſe, come effettivamente ſi foſſero. Sappiaſi dunque, che in Aleſſandria, ſecondochè S. Epifanio racconta, vi avean nove Chieſe, delle quali S. Teona, da S. Aleſſandro edificata, era la più grande: ma tutte capaci non erano di tutto il popolo fedele, che in Aleſſandria dimorava; in modo che, nel corſo della quareſima, molti ragazzi, e diverſe donne furon preſſo a trapaſſare affogate nelle Chieſe dalla moltitudine, e dalla folla, che vi concorſe.

Eravi ſimilmente un ſito appartenente allo Imperatore, il quale, poichè Adriano fece in eſſo diſegnare un Tempio, che a Gesù-Criſto (1), comechè Imperator pagano foſſe, edificar volea, chiamoſſi Adrianéa. Poi, non avendo queſto penſiero avuto il ſuo effetto, ſi di-

(1) *Lamprid. in Alexand.*

nominò l' accademia reale , ed ancora l' accademia di Licinio. In questo sito adunque Gostanzo volendo una Chiesa a sue spese edificare, ne diè il carico a Gregorio, che intruso si era nella sedia di S. Attanasio ; e perciò quel sito d' allora innanzi Cesaréa fu detto . Ritornato S. Attanasio , continuò, per volere dello stesso Gostanzo, ed a sue spese, la fabbrica di questa Chiesa. Il popolo adunque, essendosi avvicinata la Pasqua , con grandissima istanza chiese a S. Attanasio di volerla nella Cesaréa celebrare, non volendosi affollare in S. Teona a rischio, ed a pericolo , che si affogassero , e morissero in gran parte, onde un giorno di tanta allegría ben potea contristato rimanerne. Ma resistendo S. Attanasio, il popol si protestò , che altrimenti egli avrebbela celebrata in campagna: perchè S. Attanasio, ad evitare gl'inconvenienti , che vi potevan nascere , permise finalmente , che nella Cesaréa si celebrasse . Ecco , che S. Attanasio non pensò mai, siccome si è preteso, di allargare la sua Chiesa in S. Teona dedicata. Fu egli accusato presso Gostanzo, non già per avere senza la costui licenza allargata la sua Chiesa, ma per avere assentito, che nella Ce-

sa-

faréa, non ancora perfezionata, nè confacrata, nè dedicata, fi celebraffe la Pafqua. S. Attanafio fece allo Imperatore fua apología, raccontando, com' era la cofa avvenuta, mai non penfando quel Santo di negare ciò, che effettivamente avea fatto, e dicendo: *Dov' era più tofto da convocare il popolo all' orazione, nel deferto forfe, ovvero nell' Oratorio, che fi edificava? Dove più conveniente era, e più fanto, che il popolo, dicendo* Amen, *acclamaffe alle preghiere, nella folitudine forfe, ovvero nel Tempio, che da Cefare fi chiamava? Tu religiofiffimo Imperatore dove avrefti innanzi voluto, che fi alzaffero le mani, e per te fi pregaffe, dove i gentili fcorrevano, ovvero in un luogo, il quale, poichè fin da che i primi fondamenti di effo fi gettarono, tutti di Cefare chiamandolo, portava il nome tuo, ed il tuo titolo? Sento, che tu più tofto approvi il tuo luogo, da che, forridendo, quefto vuoi dinotarci*. Oltre a quefte ragioni, allegò egli il fantò Vefcovo molti efempj ancora, che dimoftravano fconcia cofa non effere ftata quell' efferfi colà unito il popolo, prima di confacrarfi. Quindi egli provò, che l' efferfi colà il dì di Pafqua ragunato il popolo, non importava già, che quello il primo aprimento di

di quella Chiesa fosse da riputarsi. E quinci soggiunse, che, se egli fatto avesse le feste, che farsi era costume nello aprirsi la prima volta le Chiese, che feste delle *Encenie* chiamavansi, e le quali, non senza maldicenza, furono in versi descritte dal famoso Tommaso Noageorgio (1), soggiunse, diciamo, che, se ciò *fatto avessi senza il tuo decreto, quasi rea cosa sarebbe stata*. Dunque S. Attanasio dice, che il farsi quelle feste, non già edificarsi nuova Chiesa, senza la permissione Imperiale, sarebbe stata rea cosa: da che niuno argomento può certamente trarsi al fatto nostro.

Mà ancorchè noi volessimo intendere le feste dell' *Encenie* per la stessa consacrazione, e dedicazione del Tempio, come sembra, che il Tillemont credesse; e chi non ravvisa, che per consacrare quel Tempio, che dello Imperatore era, certamente dovea esser dallo Imperatore S. Attanasio invitato? Siccome Costantino fece, che a consacrare il grandissimo Tempio, che egli costrusse in Gerusalemme, e dedicollo al Santissimo Salvadore, invitò tutti

(1) *Bellum papisticum lib. 4.*

ti i Vescovi, che erano intervenuti nel Concilio di Tiro (1). Cui potrà mai essere ignoto, che chiunque padrone edifica alcuna Chiesa, deve egli invitare il Vescovo a consagrarla? Tanto vero, che nel Concilio di Challon (2) fu vietato a' Vescovi prender per sì fatti inviti mercede alcuna. Quindi saviamente il Tillemont (3), dopo narrato il fatto di S. Attanasio, fa il seguente avvertimento: *Uom non dee menar maraviglia, che S. Attanasio dica, che non gli era permesso di dedicarla senza decreto dello Imperatore, da che lo Imperatore avea egli quella Chiesa a sue spese edificata.*

Qualunque interpretazione adunque vogliam dare al luogo di S. Attanasio, non sarà mai il caso della nostra controversia. Noi non ragioniamo nè di *Encenie*, nè di consacrazione, nè di dedicazione; ma la nostra controversia si raggira soltanto intorno

B 4 all'

(1) *Euseb. Histor. lib. 9. cap. 10. De vita Constant. lib. 4.*

(2) *Can. 16.*

(3) *Memor.* da servire alla *Stor. Eccles. vol.* 8. Vita di S. Attanasio *art.* 68.

all' edificare, ed al costruire nuove Chiese, e nuovi Conventi, ed intorno alla licenza, che a far ciò si richiede; se debban questa darla i Vescovi de' luoghi, come Delegati de'Principi; e se fin tanto che nuova legge non vi sia stata, colla quale siesi proibito l'edificar nuove Chiese, e nuovi Conventi senza la spressa licenza del Sovrano, colla quale nuova legge siesi venuto a derogare la general delegazione data a' Vescovi, le nuove Chiese, ed i nuovi Conventi saranno sempre stati edificati legittimamente.

Legga allo incontro il dotto Contraddittore, che, essendo stato S. Basilio accusato di avere edificato, non già solamente una magnifica Chiesa con molte abitazioni allo intorno, ma con essa uniti più ospizj, molte officine, e diverse case di poveri, nelle quali ancora introdotto avea molte arti, tanto che un sì fatto edifizio fu da S. Gregorio Nazianzeno chiamato nuova Città, non altrimenti si difese, che con una lettera (1) ad Elía Rettore della Provincia. Scrisse egli dunque ad Elía, dicendogli, che di questa sua opera avrebbe desiderato

to

(1) *Epist.* 95. *class.* 1.

to con essolui consigliarsi (e notisi , che egli non dice già, che ne avrebbe chiesta permissione niuna); ma che il ritrovarsi egli assai cagionevole della persona, ed Elía da pubbliche cure così circondato ne lo avean di leggieri distolto. Ed in vero , egli soggiunse , che non avrebbe altro fatto , con essolui il suo disegno comunicando , se non se gravare un nocchiero di nuovo carico , essendo la nave da fiera tempesta combattuta , e propriamente allora che sarebbe stato opportuno allegerirla al possibile di ogni peso qualunque . Ma in fine qual fu sua difesa ? Sentasi di grazia , e con attenzione : *Che dagl' Imperatori questa licenza i Vescovi tutti avevano avuta, di amministrare da loro medesimi le Chiese loro*. E questa non sarà ella quella delegazione istessa, della quale noi già ragionato abbiamo?

Dovremmo ora alcuna cosa rispondere a quanto francamente ne afferma l' altro dotto Contraddittore nella scrittura impressa a' 22. di Agosto del 1773. intorno alla legge ottava sotto il titolo del Codice *de heredibus instituendis* , ed alle Novelle di Giustiniano, colà allegate, ed alla dottrina eziandío del Ritersuzio, la quale se vi abbia mai chi legger volesse,

leſſe, ſappia, che è nel capo ottavo della parte prima al numero quarto del jus giuſtinianéo; ma dalle coſe già dette è manifeſtiſſimo, quanto le ſuddette leggi, e le prefate autorità infelicemente ſi adattano al caſo noſtro: quinci, che noi ne queſtionaſſimo, non fa meſtieri; e maſſimamente perchè troppo lunghi, e tedioſi, mettendoci in queſto gineprajo, ne addiverremmo. Ma non biſogna non pertanto tralaſciar di dire, che non conviene menar tanta pompa ſu quella legge di Lottario, tratta dal Muratore, le cui parole ſono: *De Eccleſiis emendandis volumus, ut ita obſervetur, ut in Capitulari noſtro continetur, quod ad Olonam fecimus: Et ſi in uno loco plures Eccleſiæ ſint, quam neceſſe ſit, deſtruantur*. Ecco che il dotto Contraddittore, dopo traſcritte queſte parole, così faſſi gentilmente ad argomentare: *Se dunque ſi ordinò di diſtrugger le Chieſe inutili, o ſuperflue, è neceſſaria conſeguenza, che i Sovrani conſervavano geloſamente il dritto di dare l' Aſſenſo alle nuove fondazioni di Chieſe, e Monaſterj*. Quì, confeſſando noi corto eſſere il noſtro talento, ingenuamente diciamo, che queſta *neceſſaria conſeguenza* non giungiamo a comprendere. Or queſta legge è tra

le

le leggi Longobardiche, e propriamente è la quarantesima del titol primo del terzo libro. Ma, perchè nel suo vero senso questa legge possa intendersi, si compiaccia sapere il dotto Contraddittore, che Lotario, ne' Capitolari fatti da lui in Olona, avea sotto severissime pene ordinato, che si rifacessero tutte le Chiese distrutte, e si ristorassero quelle, che per negligenza, e poca cura a distruggersi andavano; seguendo in ciò quanto era stato prescritto, ed ordinato ne' loro Capitolari da Carlo, e da Ludovico, che dissero, ciò comandando, *sequatur voluntas Episcopalis*, e tutto rimettendosi *Auctoritati Episcopali* (1). Ma non sarebbe sconvenuto dare eziandío un' occhiata alla legge, che in ordine precede quella, che il nostro dotto Contraddittore ci arreca, ed essi da noi quì sopra trascritta. Di questa dunque eccone le parole: *De Ecclesiis destructis, ut Episcopi nostrique missi inquisitionem faciant, utrum per negligentiam, aut per impossibilitatem destructæ sint. Et ubi per negligentiam inventæ fuerint, quod destructæ sint, Episcopi auctoritate emendare cogantur, qui eas debuerunt*

(1) *Presso Limbrock. lib. 2. cap. 22. lib. 4. cap. 40 lib. 5. cap. 154. & 146.*

runt restaurare. Si vero per impossibilitatem contigerit, ita ut plures sint, quam necesse sit, aut majoris magnitudinis, quam ex rebus ad eas pertinentibus restaurari possint, Episcopus modum inveniat qualiter emendari congrue, & consistere possint. Da ciò apertamente si raccoglie, che la legge, che siegue, dal Contraddittore allegata, contiene una modificazione de' Capitolari di Olona, e della legge precedente per quelle Chiese, che per impotenza andavansi a distruggere, dicendo, se tra queste ve ne sieno delle superflue, lascisi pur che si distruggano, senza darsene i Vescovi quella briga, che per le altre si era e ne' Capitolari, e nella precedente legge ordinato, che si dessero. Ma non perciò questi luoghi potevan secolari addivenir mai, essendoci la legge di Carlo, rapportata nelle stesse leggi Longobardiche (1), che dice: *Ut loca, quæ semel Deo dicata sunt, ut monasteria, sint in perpetuum, nec possunt ultra fieri sæcularia habitacula*. E questo è il vero intelletto di quel *destruantur*. Or mille Capitolari ci sono, dove, confermandosi il Concilio di Calcedonia, il dar licenza di edifi-

(1) *Lib.* 3. *t.* 1. *l.* 14.

dificar nuove Chiese a' Vescovi si commette (1). Facciangi ora mai a ragionare del bisogno della nuova legge.

Convienci adunque dimostrare, che questa nuova legge non vi sia stata prima dell' anno 1740., quantunque molto opportuna sarebbe stata da gran tempo, scorgendosi quale abuso i Vescovi facevano di questa lor delegazione. Perciò ben dobbiam noi anzi non leggiermente dolerci, che tale utilissima legge sia stata sempre negligentata, e trascurata da tutti coloro, che per lo addietro han queste nostre contrade rette, e governate. Or del tutto sarà cieco chi non ravvisa, quanto nasca da ciò vera, ed immortal gloria a S. E. il Signor Marchese Tanucci, a cui questo Regno è debitore di tanti, e tanti insigni, e segnalati benefizj; *Che io nol so ripensar, non che ridire, Che nè ingegno, nè lingua al vero aggiugne*. Egli, avente già di ogni filosofica virtù morale, e mas-

(1) Presso il Baluzio *tom.* 1. *col.* 416. *cap.* 3. *col.* 905. *cap.* 382. *col.* 1034. *cap.* 18. *col.* 1170. *cap.* 72. *col.* 1277. *cap.* 7. *col.* 1290. *cap.* 46. e *tom.* 2. *col.* 363. *cap.* 9.

massimamente di quella della prudenza, e della giustizia, e con essa di ogni più squisita scienza, ripieno il petto, e la mente, ben conoscendo quanto fosse grande la necessità di una sì fatta legge, di cui mancavamo, seppe consigliarla al sempre gloriosissimo Monarca delle Spagne, mentre, per nostro sommo bene, quì felicemente regnava. Non è dunque controversia, se il Principe possa, e debba una tal legge stabilire. Unicamente noi dobbiam cercare, se così fatta legge fosse mai stata nel Regno, prima che i Padri Domenicani il lor Convento in Giovanazzo avessero edificato.

Ci additino dunque gli Amministratori di Giovanazzo, se sanno, qual è quella legge del Regno, che prima, o nel tempo, che quel Convento fu fabbricato, proibiva di farlo, senza impetrarne spezial permissione dal Principe, la delegazione a' Vescovi rivocando? Certamente fintanto che essi non sapranno una sì fatta legge mostrarci, la loro istanza dovrà riputarsi astiosa, ingiusta, e reprensibile. E ben noi diciamo, che non solamente essi non troveranno mai, che una tal legge vi fosse stata, che anzi al contrario vedranno, che, per la

tra-

tracutaggine de' trapassati tempi, una sì fatta licenza, quali delegati de' Principi, i soli Vescovi han sempre dato. Quindi con troppa ragione argomenteremo, che, siccome niuna legge vi era, che proibiva l'edificar nuove Chiese, e nuovi Conventi, così quella legge dovea osservarsi, la quale l'usanza, ed il viver comune ci aveva dato, e gli stessi Principi avevanci autenticato.

Ciascun di noi sa, che, poichè per lo passato, con superstiziosa, e vana credenza, gli uomini s'immaginavano, che quanto più il numero delle Chiese, e de' Conventi si accresceva, tanto maggiormente agumentavasi il culto divino, non si arrischiavano di proibirne le fabbriche, e sospendere a' Vescovi la facoltà delegata loro di darne la permissione, comechè conoscessero, che la gran copia di esse arrecasse non picciol detrimento allo Stato; non avvedendosi, che falsissima cosa fosse, che la copia smisurata delle Chiese il culto divino accrescesse, e verissimo allo incontro essendo, che anzi fosse cagion potentissima della sua diminuzione.

La usanza adunque, ed il nostro viver comune, nato da quella delegazione, della quale già ragionato abbiamo,

mo, era in que' tempi, che colla sola licenza de' Vescovi si potevan nuove Chiese, e nuovi Conventi edificare; e perciò non troverassi nel Regno, che mai si fosse chiesta permissione al Principe per fabbricarsi nuove Chiese, e nuovi Conventi edificarsi. Falso è perciò quel, che i Contraddittori asseriscono, come innanzi vedrassi, che si trovano concedute molte permissioni di edificarsi nuove Chiese, e nuovi Conventi. Nè ci si alleghi il Fevret, il Van-Espen, il Sarpi, ed altri molti, da che tutti costoro ragionano del dritto, che ha il Sovrano di far la suddetta legge proibitiva; ed in ciò noi siam di accordo con essoloro; cosa così chiara, e manifesta essendo questa, che unicamente potrà negarsi da chi per avventura non volesse a suo danno farsi sofistico contra il vero. Ci si dica non pertanto di grazia, tutti cotesti scrittori, quando essi vengono a dir poi, che senza la prefata licenza non si possa edificar nuova Chiesa in que' Dominj, de' quali essi ragionano, quale pruova ne adducono? Non altra certamente, se non che quella, che in que' tali Regni vi ha legge promulgata dal Principe, che altamente il proibisce, e sotto gravi pene ne in-

inculca l'osservanza, così derogando la delegazione, che i Vescovi avevano. Ci additino dunque essi gli Amministratori di Giovanazzo, ripetianlo di nuovo, una legge del Regno nostro, ove si legga questa proibizione, che noi medesimi diremo, esser la ragione dal canto loro. Ma, se essi non troveranno mai questa legge, come quella, che non mai fu dettata, quanto vana, quanto ingiusta, quanto astiosa, quanto pror suntuosa non dobbiam noi la impresa loro riputare? O cotesta usanza, e questo viver comune di edificare, senza altra licenza Sovrana, che quella che davasi da' Vescovi, le Chiese, ed i Conventi, diciam noi, che fu autenticata da' Principi: conciossiachè, essendo stato con espresse prammatiche (1) proibito di potersi costruire nuovi edificj in certi disegnati luoghi della Città, surse pur dubbio, se questa proibizione comprendesse eziandío di edificarsi ne' luoghi suddetti nuove Chiese. Talmente questa difficoltà agitò gli animi di coloro, che quì governavano, che fu riputato il migliore, dimandarne lo scioglimento alla Maestà del Monarca Filippo II.,

(1) *Pram. 2. & 3. de prohib. Ædific.*

il quale rispose, che quel divieto non dovea mai comprendere l' edificarsi nuove Chiese, anche ne' luoghi difesi; talchè, dopo sì fatta Sovrana dichiarazione, ognun rimase in quella libertà, in cui era, di farlo, dovunque avesse potuto (1). Or questo cotanto non sarà egli una solenne conferma di quella libertà di fabbricar Chiese, e Conventi, in cui le leggi ci avean lasciato? Antiche leggi adunque non vi sono, che proibiscono i nuovi edificj, ed a' nuovamente eretti prima dell' anno 1740. non si estende la nuova legge, la cui natura, come ciascuno ben sa, sempre riguarda le cose avvenire, le passate non mai. Non dan norma le leggi agli errori, che già son fatti, ma a quelli bensì, che possonsi fare; imperocchè elle altra cura non hanno, che di far sempre mai o col premio, o colla pena gli uomini buoni per l'avvenire, non potendo esse provvedere agli errori passati, da che infino a Dio è tolta questa possanza di far sì, che le cose

già

(1) *De Ponte de potest. Proreg. Tit.* 2. §. 4. *n.* 10. *Costant. in tit. Pragm.* 3. *de prohib. Ædific. controv.* 7. *n.* 22. *&* 23.

già fatte non sien pur fatte. Ma alcuni sono, che dicono, che la suddetta legge scritta l'anno 1740, che senza real licenza non si possano edificare nuove Chiese, e novelli Conventi, non sia già una nuova legge, ma una rinnovazion dell' antica. A che noi potremmo rispondere, che dove l'antica ci fosse, sempre sarà vero, che contraria usanza l'abbia tolta via. E chi non sa, che la ragione, ed il dritto sieguon l'uso, e come a lor legittimo signore l'ubbidiscono, quando sia per sì lungo tempo invecchiato? Fatto però sta, che manca l'antica, ed essi, che presumono, che ci fosse stata, essi sarebbon nell' obbligo di dinotarcela. Ma fin ora tanto fare non han saputo, nè mai il sapranno, se prima l'arte essi non apprenderanno di far comparire, e dar corpo alle cose, che non esistono. Essi allegano alcuni *Appuntamenti* dell' abolito Collateral Consiglio, i quali, a nostro credere, ne dimostrano anzi, che il nostro Regno di questa legge mancava. Quel Supremo Senato conobbe, che la quantità grande delle Chiese, che erano in questa Capitale, non dava luogo a potersene altre edificare, senza detrimento del pubblico. Che dunque risolvet-

 te

te egli in questo stato di cose? Non altro, che consigliarne la Maestà del Sovrano. E da qual fine? Altro certamente non potè esserne il fine, salvo che per ottenerne quella proibizione, di cui il Regno mancava. In oltre, qual fu l' espediente interino, che egli prese? Quello di vietare a' padroni delle case di poterle vendere, o donare, perchè se n' edificassero Chiese. Or ci si dica in cortesia, se la proibizion fosse stata, a che consigliarne il Re? E, se la proibizione fosse stata, non sarebb' egli stato questo uno spediente niente degno di quel Senato? Imperocchè qualora vi fosse stata la proibizione di costruirsi nuove Chiese, non sarebbe egli stata sconcissima cosa indirizzare il narrato divieto a' padroni delle case? E' ci sembra tuttociò così chiaro, che di leggieri tralasciamo di dire, che quegli *Appuntamenti* riguardano unicamente la Città di Napoli, non già altra parte niuna del Regno. E gli Assensi, che le parti han presentato, chi voglia leggergli, troverà, che appartengano alle nuove Congregazioni, che voleansi formare, che vale a dire, a' nuovi Collegj.

Queste stesse ragioni fecero sì, che nell' anno 1751.

non

non si negò dal sempre gloriosissimo Monarca delle Spagne, che quì felicemente regnava, l' aprirsi un nuovo Monistero di Donne monache nella Città di Taranto, come quello, che già era stato costrutto fin dall' anno 1718.. Chiese al Re la Città di Taranto nel 1751., che questo Monistero, già fabbricato, e compiuto, si aprisse, non ostante la proibizione dell' anno 1740. Dimanda, che propriamente potrebbe qualificarsi per richiesta di permissione di celebrar quelle *encenie*, di cui innanzi abbiam ragionato. Fu questa supplica rimessa alla Real Camera di S. Chiara, dove, essendosi diligentemente discussa, ed esaminata, fu stabilito consigliarsi la Maestà del Sovrano, che non potevasi questa licenza negare, da che il Monistero era stato edificato fin dal 1718., ed in conseguenza molto tempo prima del divieto. Ed ora potrassi dire illegittimamente edificato il Convento di Giovanazzo, che fu costrutto, aperto, e consacrato fin dall' anno 1704.? Il Convento di Giovanazzo, del quale abbiamo un' altra solennissima pruova, che si ebbe nel 1757. per legittimamente edificato.

Trapassato il Primicerio Buonomo, e fatto erede della

 la

la ſua pingue eredità il Provinciale de' Domenicani di quel tempo, al quale il teſtatore impoſe di coſtruire un Convento di Domenicani in Giovanazzo, l'erede convenne con quel Veſcovo, e col Capitolo, che allora egli avrebbe accettata l'eredità dello Arciprete Buonomo, ed avrebbe eretto il nuovo Convento in Giovanazzo, quando i Frati, che in quello dovevano ſtanziare, non foſſero obbligati d'intervenire a qualunque proceſſione ſi foſſe, non eſcludendone le ſinodali eziandio; e che non foſſe loro impedito di fare le quattro ſolenni proceſſioni, che i Domenicani hanno in uſo di fare. Ma credendoſi di poca cautela la convenzion tenuta col Veſcovo, e col Capitolo, ſe ne volle ben anche l'approvazione di Roma: la quale ſenza impedimento alcuno ſi ottenne. Or non dovendo i Domenicani di allora far uſo di queſta approvazione pontificia, traſcurarono di farci interporre il *Regium Exequatur*. Nell' anno poi 1757., temendo, che non ſi deſſe il caſo di doverſene valere, dimandarono il *Regium Exequatur*. E che eſpoſero alla Maeſtà del Re? Il teſtamento del Primicerio Buonomo del 1703., che il Provinciale accettò con le ſuddette con-

condizioni ; le quali dal Capitolo , e dal Vescovo furon loro accordate con solenne strumento ; che ottennero di questa convenzione l' approvazione del Papa , alla quale, essendosi in quel tempo mancato di farci interporre il *Regium Exequatur* , domandarono , che se le desse allora , siccome solennemente l' ottennero. Nè sarà fuor di proposito qui trascriver la relazione della Curia del Cappellan maggiore , fatta alla real Camera di S. Chiara , ed il *Regium Exequatur* da questa conceduto . Dice la relazione così : *S. R. M. : Ho veduto un Breve* sub anulo Piscatoris *de' 28. Agosto 1727. ottenuto da' PP. Domenicani del Convento de' SS. Domenico , e Rosa di Giovanazzo , in cui hanno esposto , che nel mese di Marzo 1703. il fu Giuseppe Buonomo , Primicerio di quella Cattedrale , lasciò tutta la sua pingue eredità al P. Provinciale di quella Provincia , col peso di eriggere in detta Città un Convento della più stretta osservanza ; e che il Provinciale , ed i PP. di detta Provincia accettarono l' eredità co' suoi pesi , purchè il Vescovo , il Capitolo , ed i Canonici di detta Chiesa gli avessero esentati da tutte le processioni comuni , anche sinodali , e fossero stati assicurati di non riceve-*

re affatto impedimento nelle loro quattro particolari processioni del SS. Sagramento, di quella infra octavam *del* Corpus Domini, *del SS. Rosario nella prima Domenica di Ottobre, e del SS. Nome di Gesù nel primo di Gennaro, e che alle tre processioni da' Sommi Pontefici a detto Ordine concedute si aggiungesse l' altra da farsi, cioè nel dì quattro Agosto giorno di S. Domenico, in maniera che il Capitolo, ed i Canonici, ed i Vescovi* pro tempore *di detta Città non potessero molestare i Religiosi di detto Convento, interdicendogli in qualche anno dette processioni, ma dovessero contentarsi, che nel giorno della processione il Superiore di detto Convento si dovesse presentare al Vescovo, ed al Capitolo, ed a' Canonici*, sede vacante, *dicendogli solamente dover far la processione, la quale non possa da' medesimi impedirsi, in maniera che, anche riluttando gli stessi, dopo prestatogli il dovuto ossequio, potessero lecitamente far le processioni: e che avendo il Vescovo discusso l' affare, diede col suo Capitolo, e co' Canonici il consenso, purchè detti PP. cedessero al dritto di sepellire, e quindi fu stipulato istrumento, col quale restò stabilito, che i PP. medesimi fossero esenti dall' intenvenire alle processioni, e*

che

che nelle ſuddette altre loro proceſſioni poteſſero colle ſuddette condizioni elevar la propria Croce. Ed allo incontro rinunciarono al ſuddetto dritto di ſepellire. In eſecuzione di tale iſtrumento introdotti detti PP., non furono mai chiamati, nè intervennero alle proceſſioni di S. Marco, e del Corpo di Criſto, ma ſtiedero fino al ſuddetto anno 1727. nel pacifico poſſeſſo di far le ſuddette quattro particolari proceſſioni. Siccome però potea dubitarſi, che col tratto di tempo qualche nuovo Veſcovo poco amorevole di detti PP. poteſſe moleſtargli ſu la conceſſione degl' Indulti accordatigli dal Veſcovo di quel tempo, domandarono perciò la conferma Apoſtolica: e con detto Breve ſi approvò, e confirmò così la ſuddetta eſenzione dall' intervento alle proceſſioni; come la conceſſione di far quelle del SS. Sagramento nella Domenica infra Octavam *del* Corpus Domini, *del SS. Roſario, e del SS. Nome di Gesù, e di S. Domenico, con la ceſſione al dritto di ſepellire a favore de' ſuddetti Capitolo, e Canonici, E SI SANARONO TUTTI I DIFETTI FORSE OCCORSIVI, non oſtante qualunque Coſtituzione Apoſtolica in contrario. Sopra del quale ſi è ſupplicata V. M. per lo Regio* Exequatur. *Per tanto devo rappre-*

presentare a V. M., come di tal Breve non hanno i suddetti PP. fatto uso, indi con pubblico atto rogato a' 16. del corrente, congregati capitolarmente, han dichiarato aver sempre tenuto per certo, che sul medesimo da' loro antecessori si fosse ottenuto il Regio Exequatur; *ma che avendo ora osservato l' Archivio non lo han rinvenuto, o perchè perduto, o per ignoranza non domandato: e perciò han anche dichiarato non volersi del medesimo valere, se prima la M. V. non si degnerà accordarvi il Regio* Exequatur. *Laonde precedente il parere del Regio Consigliere D. Onofrio Scàssa, mio ordinario Consultore, son di voto, che V.M. può degnarsi concedere su detto Breve il Regio* Exequatur. *E questo è quanto occorre riferire a V. M.— Da Casa in Napoli a'* 20. *Settembre* 1757. -- *Di V.M.* — *Umilissimo Vassallo e Cappellano: Nicolò di Rosa Vescovo di Pozzuoli -- Onofrio Scassa -- Francesco Albarelli — Exequatur servata forma retroscriptæ relationis — Castagnola -- Fraggianni -- Gaeta -- Porcinari -- Provisum per Regalem Cameram Sanctæ Claræ -- Neapoli* 26. *Septembris* 1757. — *Mastellonus -- Illustris Marchio Danza Præses S. R. C. tempore subscriptionis impeditus.*

Era

Era allora la legge della proibizione. Si ragiona nel Breve di un nuovo Convento, eretto per dispofizion teſtamentaria del Buonomo; e che ſi era convenuto delle condizioni, colle quali dal Provinciale de' Domenicani ſi era accettato il teſtamento del prefato Buonomo. Tutto queſto udì la Curia del Cappellan maggiore; ma poichè vide, che queſto Convento era ſtato edificato prima della legge proibitiva, e coll' approvazione del Veſcovo, Delegato de' Principi, fece ſua relazione affermativa. La Real Camera diede il *Regium Exequatur*: ed ora ſi reca in diſputa, ſe queſto Convento ſia ſtato edificato con licenza, o ſenza?

Ma chi ſaprebbe tacere, che i noſtri Contraddittori francamente affermano, che moltiſſimi Ordini religioſi, i quali, come che foſſero ſtati approvati, e ricevuti nel Regno, ſempre che non però han voluto fondar qualche nuovo Convento, ſempre han dimandata la Reale Approvazione? Se il fatto foſſe vero, ſiccome al contrario è dal vero lontaniſſimo, noi diremmo, che niuna loica permette, poterſi trarre argomento da una ſpezie di coſe ad un'altra ſpezie di coſe, potendo operare le circoſtanze diverſe,

di Roma, alla quale non pertanto non fu interposto il *Regium Exequatur*. Noi dunque diciamo, che, per difetto del *Regium Exequatur*, inutil si rese quella *facoltativa*, che il Vescovo si fece venire, da servirsene forse come uno scudo da ribatter qualunque accusa, che avesse potuto farsegli contra nella Corte di Roma. Ed in fatti egli niente osservò di quanto le Bolle Pontificie ordinano, che si osservasse in simili licenze; onde ben dissero i nostri dotti Contraddittori, che nulla la licenza, che il Vescovo diede, sarebbe riputata, se di essa la Curia romana avesse a giudicare. Come Delegato dunque egli del Principe il Vescovo di Giovanazzo, e non per la *facoltativa* di Roma, diè questa licenza, non avendo egli osservato niente di quel, che le Bolle pontificie stabiliscono; ed è sicuramente da credersi, che intanto questa *facoltativa* volle, e ne' suoi decreti fecene parola, in quanto pensasse servirsene per giaco contra i colpi di Roma: ma dubbio non vi ha, che qual cosa inutile egli la riputasse, da che non curò di farci interporre *il Regium exequatur*. Inutil divenne adunque la delegazione di Roma; utilissimo al contrario quel che il

il Vescovo operò . Nè perchè la delegazione di Roma inutil dee riputarsi , inutil perciò dobbiam creder noi , che sia l' opera del Vescovo addivenuta . Ulpiano (1) ragiona così : *Nec vitiatur utilis per hanc inutilem (stipulationem)* . Ma il Donello (2) , secondochè il fatto nostro richiede , più chiaramente favella , dicendo : *Generaliter definiemus , quoties ad id quod utiliter geritur adiicitur aliquid , quod fit non recte , semper quod illicite , & inutiliter adjectum est , pro non adjecto haberi , per se autem valere , quod recte gestum est ; quod innumeris exemplis & partibus juris civilis declaratur* . Ed in fatti , se alcuna parte di testamento alcuno stesse sì pessimamente scritta , che non si potesse leggere , onde inutile addivenisse , non perciò , secondo la regola muciana (3) , inutil sarà il di più del testamento , utilissima riputandosi quella parte , che legger si possa ; perchè disse il Gotifredo

(1) *L.* 1. §. 5. *D. de V. O.*

(2) *Ad D.* §. 5. *n.* 4.

(3) *L.* 73. §. 3. *D. de R. I. L.* 2. *D. de his , quæ pro non script.*

do (1): *Effectus autem istius Regulæ* (Mucianæ), *seu sententiæ hic est*, *ut reliqua nihilominus per se ipsa valeant* (*& sic utilia per inutile non vitientur*), *quod in fine d. l. 2. additur*. Papiniano (2) diffinì, che, non ostante che per frodare la legge, vietante le strabbocchevoli usure, alcuno in suo contratto convenisse, di rendere il doppio di ciò, che egli improntava, se a certo stabilito tempo nol restituisse; tuttavolta fosse utile il contratto per quel che riguardava. il presto, e le usure permesse; inutile allo incontro rispetto alla restituzione del doppio, che usura illecita conteneva: perchè il Cujaccio (3) così ragionò: *Porro ex hoc responso intelligimus, quod inutiliter adiicitur in stipulatione usurarum supra modum legitimum non vitiare eam stipulationem usurarum, quatenus utilis esse potest, ad finem legitimæ usuræ scilicet. Denique stipulationem partim esse inutilem, partim utilem, nec utile vitiari per inutile.*

Non perchè dunque inutil si rese la delegazione di

Ro-

(1) *Ad d. §. 3.*

(2) *L. 9. D. de Usuris.*

(3) *Ad d. l. 9.*

Roma, per lo difetto eziandio del *Regium Exequatur*, dee riputarsi, che inutil sia quanto quel Vescovo di Giovanazzo fece, e far potea come Delegato del Principe, e massimamente che noi dobbiam riputare la delegazione di Roma, come cosa superflua: ed il superfluo quì non nuoce, giusta le leggi (1): *Supervacanea scriptura non nocet*, che è di Paolo; e gl' Imperadori Arcadio, ed Onorio (2): *Superflua non nocent*. Perchè S. Agostino (3) scrisse: *Sed a Jurisperitis dici*, *SUPERFLUA NON NOCENT*. Ed Ulpiano (4): *Non solent quæ abundant, vitiare scripturas*. Sulla qual legge il Gotifredo pur così ragionò: *Non solere, id est, nihil tam certum esse, imo absurdam rem fore, si aliter comparatum esset*.

E qualora, per una certa vaghezza di multiplicare in parole, si volesse dire, che il Vescovo commise un delitto, essendosi in quegli atti caratterizzato Dele-

lega-

(1) *L.* 26. *D. adim. leg.*

(2) *L.* 17. *C. de testam.*

(3) *De Civit. Dei lib.* 4. *cap.* 27.

(4) *L.* 94. *D. de R. I.*

legato di Roma, senz' averne il *Regium Exequatur*, noi ripiglieremmo, che egli non rese perciò inutile, e molto meno invalido l' atto, che fece. Delitto è rubare, e grave delitto ancora, ma la legge (1) non vuole, che si dirocchi lo edifizio, perchè eretto co' correnti rubati, nè che si schianti la vigna, perchè i pali, che la sostengono, furono imbolati. Marcello (2) ne insegna, che l' erede, il quale, essendo gravato di restituire tutta la redità a' legatarj, ruba parte di essa redità, frodandone i legatarj, non perde la quarta, che egli si ha ritenuto, di ciò, che ha dato a' legatarj, in virtù de' legati, perchè abbia rubata la redità; ma restituendo la quantità rubata a' legatarj, a' quali di ragione appartiene, la quarta unicamente di questa quantità rubata appartiene al Fisco. Ecco dunque, che il delitto non rende vana la retenzione della quarta, che esso l' erede legittimamente aveasi ritenuta di ciò, che effettiva-

D men-

(1) *L. 1. D. de tigno juncto.*
(2) *L. 6. D. de his quae ut indign.*

mente avea dato a' legatarj: perd' egli bensì la quarta del rubato, per efferci refcritto del Principe (1), che ftabilifce: *Heredem rei, quam amoviſſet, quartam non retinere*. Da quefto legale ftabilimento agevolmente fi raccoglie, che ancorchè la parte inutile contenga delitto, tuttavolta non ha forza di rendere inutile quel, che è utile da per fe. Decide finalmente la controverfia un' apertiffima fentenza di Paolo (2), dicente: *Nec enim corrumpi, aut mutari quod recte tranſactum eſt, ſuperveniente delicto, poteſt*. A che notò il Gotifredo (3): *Ut utile per inutile non vitietur*. E quefta farà la ragione, perchè quando la delegazione fi dia, cui fia veftito di giurifdizione ordinaria a poter da fe medefimo far quello, che fe gli delega, la delegazione niente opera, riputandofi una pura, e femplice eccitazione di quella giurifdizione, che egli ha. Egli non vi ha giurifta, che, di ciò favellando, tanto non affermi. Ma varrà per tutti quel, che infegnò il Cardi-

(1) *D. l. 6.*

(2) *L. 2. D. de Itiner. actuq. priv.*

(3) *Not. 8.*

dinal di Luca (1), dicendo: *Hinc proinde inferebam, quod quando Papa ob occidentalem hujusmodi provinciarum separationem a Nuntiatura Hispaniarum, earum administrationem Thesaurario demandavit, non fuit aliqua specialis delegatio, seu novæ alias non competentis jurisdictionis concessio, sed explicatio ejus quod de jure inerat, ac potius excitatio quam delegatio juxta terminos text.* in l. quod in rerum §. si quis post D. de legat. 1. *ubi disponitur quod si Testator leget alicui fundum Tusculanum, deindeque huic fundo aliud prædium adiicitur, vel per alluvionem, vel per additionem, sive per cessationem illius causæ, quæ aliquam partem separabat, tunc totum cedit legatario, quoniam ista dicitur superadditio de specie facta generi, per quam totum remanet genus, & ex cujus text. terminis DD. ibidem & alibi communiter hanc jurisdictionalem materiam regulant*. Ed altrove (2), rapportando una decisione dell' A. C. presso il Bichio, così scrisse: *Ubi testatur ita vidisse pluries practicari, quando ipse fuit Locumtenens A. C. quod sci-*

(1) *De Iurisdict. Disc.* 85. *n.* 3. & 4.

(2) *Disc.* 110. *n.* 3.

ſcilicet , aut commiſſio nihil auget de juriſdictione , & facultatibus , quas jam habebat , adeo ut etiam ſine illa facere potuiſſet eadem , quæ in vim ſuperventæ commiſſionis fecit ; Et tunc illa reſolvatur in ſimplicem excitatoriam . A che ſi aggiunge , che Roma non poteva con quella delegazione ſpogliare il Veſcovo della giuriſdizione , che , come Delegato de' Principi avea , non potendolo della ordinaria giuriſdizione ſpogliare , e molto meno derogare la determinazione del Concilio , con ordinare , che in ſuo nome ſi faceſſe quel , che dovea farſi per gli narrati titoli . Ed ella è queſta troppo ſicuriſſima coſa , ſecondochè il Van-Eſpen ne afferma , dicendo : *Ex hac deſcriptione Judicis ordinarii conſequens eſt , juriſdictionem Ordinariam alicui ſine cauſa aut citra ordinem juris hodie adimi non poſſe , imo nec reſtringi ; non magis quam Prælatura aut Dignitas auferri , vel in totum vel pro parte poſſit . Cum enim hæc juriſdictio ſit ipſi prælaturæ ſive dignitati aut officio annexa , atque poſſeſſorem prælaturæ ſive dignitatis aut officii indivulſe ſequatur , eamque jure prælaturæ exerceat ; evidens eſt , quod ſi ipſi vel in totum vel pro parte auferretur , una ipſa prælatura adimeretur* . E quin-

quindi lo stesso Van-Espen (1) ne avverte, che nè pur quando nel Concilio di Trento si dice, che il Vescovo proceda: *tamquam Sedis Apostolicæ Delegatus*, se gli toglie perciò la potestà di proceder colla sua ordinaria giurisdizione. E di più ne afferma, che siccome il Vescovo prima del Concilio procedeva, anche contra gli esenti, colla giurisdizione ordinaria, così dopo il Concilio, tuttochè fosse sopravvenuta la delegazione, e' procede qual prima procedeva, coll' ordinaria giurisdizione; imperciocchè la delegazione non gli è d' impedimento a proceder, come Ordinario. Ecco le sue parole (2): *Unde recepta est Canonistarum Regula, quibus casibus Episcopus ante delegationem procedebat contra Exemptos jure ordinario, eodem etiam procedere post delegationem. Hanc Regulam secutus est S. Carolus, dum statuit, „ si Episcopus tamquam Sedis Apostoli-„ cæ Delegatus, sententiam in iis causis tulerit, in „ quibus ante Concilium Tridentinum tamquam Ordi-„ narius eadem Jurisdictione potestateve uti poterat,*

(1) *Jus Eccles. Part.* 3. *tit.* 5. *cap.* 1. §. 6.

(2) *Repul. Canon. Reg.* 10.

non ad Sedem Apostolicam , sed ad Archiepiscopum ab illa sententia devolveretur appellatio ; ed avendo la delegazione, come cosa inutile, non può mai operare, che inutil si renda quel, che utilmente con altri titoli si fa.

Non cesseranno non pertanto di dire i Contradditto-ri, che i difensori de' Padri Domenicani di Giovanazzo, anzi lo stesso P. Generale, il costor consiglio seguendo, han dimandato a S. M. la *Sanatoria* del *Regium Exequatur*. Noi risponderemo con Papiniano (1): *Cæterum omnibus juris error in damnis amittendæ rei suæ non nocet*. Sulla qual legge non vi ha giurista, che non sostenga, che lo errore non noccia; e che massimamente gli errori de' proccuratori, e degli avvocati non debbano a' principali loro nocumento arrecare.

E' sembra, che essendosi concludentemente provato, che, poichè il Convento di Giovanazzo fu edificato colla licenza del Vescovo, come Delegato del Principe, e prima della proibizione, non possa del tutto dirsi, che sia inlegittimamente costrutto; e per-

(1) *L. 8. D. de Jur. & fact. ignor.*

perciò qui dovrebbe la nostra difesa terminare. Ma poichè è piaciuto a' dotti Contraddittori confondere, e mescolare insieme, senza alcuna distinzione il Conciliabolo, o sia Convento, cioè il materiale edificio, col Collegio, che delle sole persone è composto, a noi conviene allargare alquanto la nostra difesa, in dimostrando, che il difetto del Convento, quando difetto vi fosse, non possa mai operare, che le persone, che lo abitano, possa Collegio illecito chiamarsi, siccome i dotti Contraddittori avvisati si sono di fare. Collegio adunque altro non suona, se non se unione, o sia società di persone, che sotto una medesima regola, e sotto i medesimi statuti unitamente si accomunano. Da che agevolmente si trae, che il Collegio de' Domenicani vien formato da tutti i Padri, che vivon nella regola di S. Domenico; e che i varj Conventi, che essi abitano; non sono, che particolari abitazioni di coloro, che tutti 'nsieme uniti forman la Società religiosa de' Domenicani: la quale, comechè divisa in più membri, che son coloro, che abitano i varj Conventi, sparsi per l'Orbe Cristiano, è una, ed è quella, che anima tutti i suddetti membri colle re-

regole, e col tenor della vita, che il fondator suo S. Domenico ordinò, e prescrisse. E se lece comparare le picciole cose alle grandissime, diremo, che ciò non è altrimenti, che siccome la Chiesa universale è una, ed è l' unione di tutti i fedeli, divisa in tante particolari Chiese, che in Diocesi si dividono, come membri della Chiesa universale; così i monaci, i quali abitano i Conventi tutti de' Domenicani, son tanti membri della Società loro. Essi i Domenicani, siccome tutti veston lo stesso abito, così esercitan tutti gli officj stessi, che lo instituto loro prescrive, e tutti sono, rispetto all' osservanza delle regole loro, sotto l' ubbidienza, e la disciplina di un sol capo, che essi chiamano *il Generale*. Quindi, se alquanti di loro, che il lor Convento abbandonando, dallo intero lor corpo si allontanassero, senza dubbio riseccherebbono; come quel ruscello, che perda la comunione del suo fonte, ovvero inaridirebbono, come quel ramo, che dal suo tronco sia schiantato; ed in conseguenza tanti apostati addiverrebbono. Ed in vero, chi non direbbe sconcissima cosa essere, che un Domenicano della famiglia di Giovanazzo non chiamas-

masse suo sozio, ovvero suo sodale alcuno di qualche famiglia di Napoli? Ora i sodali eran que', che componevano i Collegj, da che coloro, che dello stesso Collegio erano, sodali solevan chiamarsi (1). Noi adunque non crediamo, che possa ritrovarsi ragionata persona, che creda, che i Domenicani, abitanti il Convento di Giovanazzo, formino un Collegio diviso, e separato da tutto l' Ordine religioso de' Domenicani. E se vogliamo le odierne religiose società assimigliare agli antichi Collegj de' Romani, quantunque la cosa medesima nol comportasse, secondochè innanzi farem chiaro, ed assai leggiermente a chiunque abbia sentimento potrà apparire, diremo, che anche coloro, che gli antichi Romani Collegj formavano, avevan le lor case, ed i conventi loro, dove facevano i loro *Epuli*, i loro banchetti, i loro giuochi, e le feste loro (2): ma non perciò altro, che un Collegio era riputato. Essi facevansi similmente suoi proprj particolari statuti: *Dum ne quid ex*

(1) *L. 4. D. de Colleg. & Corp. illic.*

(2) *L. 20. C. Th. de Pagan. Sacrif., & Temp. L. 41. ib. de Oper. publ. L. 5. ib. de Locat. fund.*

ex publica lege corrumpant . La qual cosa eziandio Solone in sua legge (1) diffinì, dicendo: *Sia libero a tutti di unirsi in Collegio , salvo che se il pubblico interesse nol vietasse* . Nè vi ha dubbio, che i Collegj de' Romani divideansi in più membri, i quali non solamente avean lor sede in Roma, ma nelle Provincie altresì. Quindi l' Ursato (2) notò : *At non tantum Romæ Collegia artificum extabant , sed florente Imperio per omnes Civitates non solum Italiæ, sed etiam Provinciarum, diversa erant corpora, sive Collegia . . . Hæc Collegia in corpora varia, & decurias divisa, suos habebant Præfectos:* siccome può agevolmente raccorsi ancora dal Rescritto dello Imperator Severo , ricordato da Marziano (3). Diremo adunque , che uno sia l' Ordine de' Padri Domenicani, comechè sparso per tutto l' Orbe Cattolico. La qual cosa, bene intendendo il nostro

(1) Presso il Cujaccio *Observ. lib. 7. cap* 20.

(2) *De not. Roman.* presso il Grevio Tom. XI. faccia 538. lett. C.

(3) *L. 1. D. de Colleg. & corp. illic.*

ſtro Dante (1), a ſignificarci egli tutto l' Ordine della Colomba, fondato da S. Pier Damiano; ed a dinotarci ancora l' Ordine tutto de' Benedettini, che S. Benedetto iſtituì; e finalmente a dinominarci la Religione intera, che S. Franceſco ordinò, da che collegio, e convento ſuonan lo ſteſſo, non ſi valſe egli di altra voce, che di convento, dicendo: *Pier cominciò ſenz' oro, e ſenza argento, Ed io con orazioni, e con digiuno, E Franceſco umilmente il ſuo convento.*

Chi dice dunque, che il Convento de' Padri Domenicani di Giovanazzo è un illecito Collegio, dice, che il Corpo tutto della Religion Domenicana un Collegio illecito debba riputarſi: da che l' Ordine tutto de' Domenicani, e con eſſo inſieme il ſuo Generale, riconoſcono per membri del loro Corpo, e per membri legittimi, i loro Religioſi, che in Giovanazzo dimorano.

Per la qual coſa noi aſſai bene comprendiamo, che gli Amminiſtratori di Giovanazzo altro non poſſono dire, ſe non ſe che quelle mura, che il Moniſte-

(1) Nel Paradiſo al Canto 22.

ſtero di Giovanazzo formano, ſieno ſtate illecitamente edificate; ma non mai, che que' Frati, che vi abitano, formin mai un illecito Collegio. Nè potrà mai ſoſtenerſi, che sì fatta unione poſſa riputarſi, e qualificarſi per un Collegio illecito, salvo da chi non voleſſe a ſua voglia dar nuovo ſignificato alle voci.

Queſta confuſione adunque, che ſi è fatta, ci ha chiamato a ragionar de' Collegj, ſecondo il dritto romano. Eſſi i dotti Contraddittori dicono, che, giuſta il dritto romano, que' Collegj, che ſenza la pubblica Autorità ſi univano, riputati erano illeciti; come ſe non foſſe chiaro, di quali ſpezie di Collegj ragionan le leggi Romane, che i noſtri Contraddittori allegano (1), quando proibiſcon quelle unioni, che facevanſi ſenza la permiſſione del Governo. Erano i Collegj pagani dalla lor prima iſtituzione, che a Numa (2) ſi aſcrive, formati della più baſſa vilissima gente del Popol romano. Di gente così vile, ed abjetta Tarquinio il ſuperbo temendo, con ſuo

(1) *L.* 1. *D. Quod cujuſcumque Civitatis nomine.*
(2) *Plutarco* nella vita di Numa.

ſuo Editto ordinò, che tutti i sì fatti Collegj rimaneſſero ſciolti (1). Ma i Decemviri poi penſarono di novellamente ordinargli, quella legge di Solone ſeguendo, la quale innanzi abbiam ricordata; e perciò è da crederſi, che tra le leggi delle Dodicitavole ve ne foſſe pur tale, che permetteſſe la union de' Collegj, da che le notturne donneſche aſſemblee ben ſi ritrovano proibite. Ma concioſſiachè nelle loro unioni, ove gli *Epuli* facevanſi, ſoventi crapule, e ſpeſſe ebrietà commettevanſi, così ſcoſtumati Collegiali furon potentiſſima cagione, che di bel nuovo ſi vietaſſero i Collegj. Quindi ſotto il Conſolato di L. Giulio, e C. Marzio, non già come altri crede, di L. Cecilio, e di Q. Marzio, e propriamente nell' anno di Roma 689., ne fu dettato Senatoconſulto, in cui non ſi tacque la cagion del divieto, che fu queſta: *Hominum humilium coitiones in Civitate non ſatis tutæ videbantur*. Onde Aſconio Pediano (2) così ragionò: *Senatuſconſulto ſublata ſunt Collegia, quæ adverſus Rempublicam videbantur*

(1) *Dionigi di Alicarnaſſe lib.* 4.

(2) *Ad Cicer. in Piſon.*

tur esse. Ed altrove: *Frequenter tum etiam cœtus factiosorum hominum sine publica auctoritate, malo publico fiebant, propter quod postea Collegia Senatusconsulto, & pluribus legibus sunt sublata, præter pauca, atque certa, quæ utilitas Civitatis desiderasset, ut fabrorum, tinctorumque*. Ma Clodio, che studiossi di farsi grato alla povera, e meschina plebaglia, come quella, che egli leggiermente potea trarre a commettere ogni qualunque gravissimo misfatto, non solamente gli antichi Collegj restituì, ma un prodigioso numero di altri ne ordinò eziandío (1). L' Editto di Agusto, presso Filone (2), col quale e' distrusse tutti i Collegj, fuorchè gli antichi (3), secondochè Giulio Cesare (4) avea ordinato, ne fa verissima pruova: ma egli Agusto non proibì già; *I Collegj, e le unioni degli Ebrei, da che nè crapule nè ebrietà erano in essi, e da che mancavan di nutrici di sedizioni; ma eran sì bene scuole di temperanza;*

(1) *Cicer. pro Sext.*, & *in Pison. Dio Cass. lib.* 38.
(2) *In Flacc. de Alexandr. Colleg.*
(3) *Sveton. in Aug. cap.* 32.
(4) *Idem in Iul. Cæsar. cap.* 42.

za, e di giustizia, e di uomini, che con grande ardore di animo abbracciavano ogni genere di virtù. E che i Collegj degli Ebrei non fossero vietati, oltre di affermarlo Giuseppe (1), mille leggi (2) il contestano. Ed il Grozio (3) bene il trass' egli da quelle parole de' fatti degli Apostoli, che, parlando degli Ebrei, dicono: *E noi avveniticci Romani, Giudei, e Proseliti*.

Di questi Collegj dobbiamo intendere, che ragionassero quelle leggi proibitive de' Collegj, da' nostri Contraddittori allegate. Ma questi Collegj del tutto non erano uniti a cagion di Religione, nè per lo culto di alcuna Deità, secondochè il Salmasio (4) dottamente dimostra, da che Giuseppe chiama questi Collegj colla greca voce θιασυς. Questi Collegj dunque non si possono in guisa alcuna paragonare agli

(1) Dell' Antichità *lib.* 14.

(2) *L.* 5. §. 6. *D. de excusat. L.* 3. §. *ult. D. de Decur. L. circumcidere D. ad L. Cornel. de Sicariis*.

(3) *Not. ad Act. Apost. cap.* 4. *v.* 10.

(4) *Salmas. ad Jus Att. Rom. cap.* 4.

agli Ordini religiosi della Cristianità . Avevan sì bene i Romani anche i Collegj , e le unioni , che congregavansi per cagion di Religione ; anzi non solamente per cagione di patria Religione, ma ben anche di Religioni peregrine (1) . Egli è vero non pertanto , che alcuni particolari Collegj a cagione di peregrina Religione furono alcuna volta proibiti : ma è verissimo altresì , che del tutto non si ritrova , che i Collegj a cagion di patria Religione fossero mai stati vietati ; non che , stabiliti una volta , fossero stati distrutti . Di ciò leggiermente ci persuaderemo , se riflettiamo , che era delitto presso loro il tentare di congregarsi sotto il simulato pretesto della Religione , ovveramente sotto l' ombra di sciogliere qualche voto (2) : conciossiachè , se i Collegj a cagion di patria Religione , e per isciogliere qualche voto , potevansi proibire , di troppo debole scudo si premunivan coloro , che tentavano in tal guisa il Governo ingannare . Diciamo adunque , se noi vorremmo paragonare gli Ordini nostri

(1) *Cujac. observ. lib. 7. cap. 30.*

(2) *L. 2. ff. de extraord. crimin.*

noſtri religioſi agli antichi Collegj, dovremmo paragonargli agli antichi Collegj a cagion di Religione, e di patria Religione: onde convienci fare intorno ad eſſi alquante altre parole.

Non ſolamente adunque era permeſſo di congregarſi a cagion di patria Religione, ma di peregrine ancora; che ben lece argomentarlo da ciò, che diremo. Livio (1) racconta di un certo uomo di nazion greca, che avendo in Toſcana iſtituiti i Baccanali, paſſò a ſtabilire gli ſteſſi riti in Roma; e che ciò fece ſenza niuna licenza del Governo, e ſenza pubblica Autorità. E poichè Livio narra, che pubblicamente ſi eſercitavano in Roma que' riti, e dal ſuo racconto appare, che ſenza pubblica permiſſione ſi eſercitavano, ognuno può di leggieri vedere, che nè anche i Collegj a cagion di peregrina Religione avean biſogno di eſſer approvati, e permeſſi dalla pubblica Autorità. Quindi avvenne, che P. Elbuzio, ſollecitato dalla madre, che Duronia chiamavaſi, e dal patrigno, il cui nome era T. Sempronio Rutilio, a farſi iniziare di queſto Collegio,

fu

(1) *Decad.* 4. *lib.* 9. *cap.* 8.

fu informato appieno da Ispala Fecenia libertina, la quale lui più che la vita sua amava, di quanto operavasi tra' baccanti. Non tralasciò la innamorata Donna di avvertirlo similmente, che la premura, che a lui si faceva, le facea fortemente temere, che il patrigno, non essendo ardita dirlo della madre, per non dargli il conto della sua roba, che quegli avea nella sua minoretà amministrata, non tentasse per questa via di farlo morire. Di che il Giovane forte spaventato, stimò il migliore a salvezza di se di rivelare il tutto al Console, che L. Postumio avea nome; e così torsi da dosso il fastidio della madre, e del patrigno. Il Consolo, in tal guisa pienamente istrutto, con sopraffina diligenza, e con grandissimo travaglio si assicurò delle scelleraggini, che si commettevano in que' sagrifizj. Nè lo avere, esattamente ogni cosa esaminata, appurate tutte le scelleratezze, che mettevansi in opera, il fece di presente correre a distruggere un sì fatto Collegio, come certamente avrebbe fatto, se le ragunanze per cagione di Religion peregrina avessero bisognato della licenza del Governo essendosi i Baccanali istituiti senza permission niuna:

ma

ma credette ſano conſiglio, che tutto doveſſe riferire al Senato, ſiccome fece. Nè il Senato pensò di gaſtigare i Baccanti, che sì fatto Collegio avevano ordinato, ſenza la pubblica Autorità; fec' egli bensì un Senatoconſulto, in cui in primo luogo ſi rendevano grazie al Conſolo della prudentiſſima maniera, che aveva in quella faccenda tenuta: *Cenſuit Senatus, gratias Conſuli agendas, quod eam rem, & cum ſingulari cura, & ſine tumultu inveſtigaſſet*. Tanto dilicata coſa fu queſta riputata. Ed indi ſi paſsò a dar diſcretiſſime provvidenze intorno al Collegio, come quello, che per cagion di Religione, benchè peregrina, era ſtato inſtituito. Non dobbiam noi quì tacere, poichè ingiuria faremmo al noſtro Regno, che le Tavole di queſto Senatoconſulto furon ritrovate in Tiriolo; e che il Principe D. Giambatiſta Cigala Barone di quel luogo, con ſomma gelosìa preſſo lui le cuſtodiva, quando fu coſtretto a doverle dare allo Imperator Carlo VI. Eſſe diedero cagione a quella dottiſſima, ed eruditiſſima ſpiega, che ne fece il noſtro non mai abbaſtanza lodato Matteo Egizio. Ora è da notarſi, che col Senatoconſulto non ſi proibirono i Baccanali, perchè

 met-

mettessero in opera riti di Religion peregrina, nè perchè senza licenza pubblica si erano uniti; ma per i gravissimi misfatti, che in que'misterj si commettevano. Onde si disse: *Si qui essent, qui sibi dicerent necessum esse Bacchanal habere, ii uti ad Prætorem Urbanum Romam venirent, deque iis rebus, ubi eorum verba audita essent, uti Senatus decerneret, dum ne minus Senatoribus C. adessent, quum eo res consuleretur*. E poi si determinò, che potessero que' riti esercitarsi, sempre che non però le persone, delle quali si fossero in avvenire le unioni formate, non avessero oltrepassato il numero di cinque, e sempre che essi cassa comune non avesser pur fatta. Tanta cautela, rispetto, e circospezione usò il Senato; anzi di più, non si volle questo Senatoconsulto pubblicare, se prima il Consolo, ragunato il Popolo, non lo informasse di quanto era accaduto; e lo persuadesse ancora, che il decreto del Senato non offendeva gli Iddii, anzi vendicava i proprj Dei dell' oltraggio, che lor si faceva, colla introduzione di nuovi culti, e di novelle Deità.

La concione del Consolo al Popolo, rapportata da Livio, se a parte a parte volessimo noi esaminarla, ci

ci somministrerebbe grandissimi argumenti a dimostrare la verità di quanto abbiam fin quì ragionato; ma l' amore della brevità ce ne distoglie. Diremo solo, che il Consolo, dopo la preghiera fatta agli Dii, così ruppe il silenzio: *Quirites, tam non solum apta, sed etiam necessaria hæc solemnis Deorum comprecatio fuit, quæ vos admoneret, hos esse Deos, quos colere, venerari, precarique majores vestri instituissent: non illos, qui pravis & externis religionibus captas mentes velut furialibus stimulis ad omne scelus, & ad omnem libidinem agerent*. Quindi si sforzò di ritornare alla memoria del Popolo, che i loro maggiori non ammettevan peregrine Religioni. Ed in fatti, tra le antichissime leggi Regie, questa si legge (1): *Deorum fabulas ne credunto. Deos peregrinos præter Faunum ne colunto. Nocturnas in Templo vigilias ne habento*. E ciò a grande arte il Consolo fece, perchè strani non sembrassero i provvedimenti dati contra un Collegio a cagion di Religione, sebbene di Religion peregrina,

 e sì

(1) *Rosin. antiq. Roman. lib.* 8. *cap.* 5. *n.* 6. 7. & 8.

e sì il dice : *Ne quis etiam errore labatur vestrum quoque , non sum securus , nihil enim in speciem fallacius est quam prava religio . Ubi Deorum numen prætenditur sceleribus , subit animum timor , ne fraudibus humanis vindicandis divini juris aliquid immixtum violemus . Hac vos religione innumerabilia decreta Pontificum , Senatusconsulta , Aruspicum denique responsa liberant . Quoties hoc patrum avorumque ætate negotium est magistratibus datum , ut sacra externa fieri vetarent , sacrificulos vatesque foro , circo , urbe prohiberent , vaticinos libros conquirerent , comburerentque , omnem disciplinam sacrificandi , præterquam more Romano , abolerent ?* E finalmente con quanta destrezza non dimostrò egli , che con quell' abolizione si facea ossequio a' loro proprj Dii ? *Hæc vobis prædicenda ratus sum , ne qua superstitio agitaret animos vestros , quum demolientes nos Bacchanalia , discutientesque nefarios cœtus cerneretis . Omnia Diis propitiis , volentibusque ea faciemus : qui , quia suum numen sceleribus libidinibusque contaminari indigne ferebant , ex occultis ea tenebris in lucem extraxerunt : nec patefieri ut impunita essent , sed ut vindicarentur & opprimerentur , voluerunt .*

Se-

Seguitaron dopo questo in Roma ad esercitarsi i riti di altre Religioni peregrine, salvo che alcuna volta la unione per cagion di esse peregrine Religioni, qualora perniciosa allo stato si conosceva, veniva proibita. Quindi molte Religioni peregrine erano allontanate di Roma; ma moltissime ancora tollerate erano; di che si lamenta leggiadramente Properzio (1), dicendo: *Nulli cura fuit externos quærere Divos, Quum tremeret patrio pendula turba sacro.* E presso Dione (2) abbiamo la Orazion di Mecenate ad Augusto, così dottamente dal Boeclero illustrata in una sua dissertazione, intitolata: *Mæcenas, sive Consiliator Regis*. In questa orazione adunque Mecenate, nella quale della maniera di ben governare quel Popolo lungamente ragionando, dice: *Quindi se veramente desideri di renderti immortale, convienti operare tutto ciò, che ho detto. I Dii altresì sempre, ed in ogni luogo adori con quel culto, che da' patrj costumi è stato ricevuto; ed obblighi gli altri a così fare; e gli autori delle peregrine Religioni odj,*

E 4 e con

(1) *Lib. 4. Eleg. 1. 17.*

(2) *Lib. 52. §. 36.*

e con supplicj perseguiti , non già per amore degli Dii , ma perchè chi disprezza gli Dii , non può gran fatto alcun altro stimare ; e ben anche perchè coloro , che novelli Numi introducono , allettano molti alla pratica delle peregrine leggi . Quinci le congiure , le unioni , i conciliaboli son di presente ; cose tutte niente comode al Principato di un solo . Non avrebbe certamente Mecenate esortato Augusto a proibire le pellegrine Religioni , se allora non fossero state in Roma tollerate .

Ma a che andiam noi cercando altri argomenti , dopo che Giuseppe (1) ci rapporta la carta di C. Giulio Pretore , scritta a' Magistrati , ed al Senato di Pario , che avean con decreto proibito agli Ebrei l' esercizio della lor Religione ? Egli dice così : *A me non piace , che simiglianti decreti contra gli amici , e sozj nostri si facciano , con proibir loro di vivere secondo i proprj istituti , e congregarsi per fare i loro mangiari , e le loro cose divine : E MASSIMAMENTE CHE IN ROMA NON E' VIETATO* . Nè altrimenti esser potea , da che è manife-

stis-

(1) *Antichità lib.* 14. *cap.* 10. *n.* 8.

ſtiſſimo, che i Romani di quel tempo poca cura ſi davano dell'altrui interna credenza; onde Simmaco (1) così ragionò: *Quid intereſt, qua quiſque prudentia verum inquirat? Uno itinere non poteſt perveniri ad tam grande ſecretum.* E Minuzio Felice (2) leggiadramente afferma de' Romani: *Dum undique, hoſpites Deos quærunt, & ſuos faciunt, dum aras exſtruunt, etiam ignotis Numinibus & Manibus; ſic, dum univerſarum Gentium Sacra ſuſcipiunt, etiam Regna meruerunt.* Che ben ſi può dire con S. Agoſtino (3), che i Romani tutti gli Dei adoravano, fuor che uno, cioè il vero Dio.

La politica dunque de' Romani era, che i Collegj, e le unioni a cagion di patria Religione pur facevanſi ſenza pubblica Autorità, nè pubblica Autorità vi ſi deſiderava. Ed era ciò vero altresì per le peregrine, ſalvo di quelle, che per particolari motivi erano ſtate proibite. E che gli altri Collegj tutti, a Religione non appartenenti, erano illeciti reputa-

ti,

(1) *Lib. 10. Epiſt. 54.*

(2) *In Ottavio.*

(3) *L. 1. D. conſenſ. Evang. cap. 18.*

ti, dove l' approvazione del Governo mancava. Da tutto ciò chiaramente appare, che quelle leggi, che contra ci si citano, parlan esse de' Collegj appartenenti alle arti, ed a' mestieri, e non mai alle Religioni. Ma la sola legge di Marziano (1) è quella, che favella de' Collegj a cagion di Religione. Questa legge non pertanto, per le cose fin quì narrate, agevolmente intenderemo, e leggiermente comprenderemo, quanto mal si adatta al fatto nostro. Ella dice così: *Sed Religionis causa coire non prohibentur: dum tamen per hoc non fit contra Senatusconsultum, quo illicita Collegia arcentur*. Essendo tratta questa legge di Marziano dalle sue istituzioni, ci convien credere, che e' ragionasse di quelle cose già dalle leggi stabilite. Or chi non ravvisa, che quì Marziano non può favellare delle Religioni patrie, le quali era tanto necessario, che vi fossero, quanto esso i Romani credevano, che erano indispensabili a bene ordinare una Repubblica. Perchè Cicerone (2) lasciò scritto: *Utiles esse autem opi-*

(1) *L. 1. de Colleg., & corp. illicit.*

(2) *De legib. lib. 2. cap. 7.*

opiniones has, quis neget, cum intelligat, quam multa firmentur jurejurando; quantæ salutis sint fœderum religiones; quam multos divini supplicii metus a scelere revocarit; quamque sancta sit societas civium inter ipsos, Diis immortalibus interpositis tum judicibus, tum testibus? E chi saprà additarci mai argomento, per lontanissimo che fosse, da farci credere, che le patrie Religioni, ovvero i Collegj stabiliti per cagion loro, fossero qualche volta stati di Roma scacciati? Nelle leggi rapportate da Cicerone (1), che vagliono per istabilire, e ben regolare una Repubblica, abbiamo, che unicamente le peregrine Religioni debbano essere con pubblica Autorità ricevute: *Deos neve novos, sed ne advenas, nisi publice adscitos, privatim colunto*. Ma delle patrie ciò del tutto non si richiede: *Divos, & eos, qui cælestes semper habiti, colunto, & ollos, quos endo cælo merita vocaverint .... Ast olla, propter quæ datur homini adscensus in cælum, Mentem, Virtutem, Pietatem, Fidem, earumque laudum delubra sunt*. Non furon mai adunque, nè mai esser poteva-

(1) *Loc. cit. cap.* 8.

vano i Collegj, uniti a cagion di patria Religione, nè sciolti, nè proibiti, nè scacciati di Roma. Quindi chiaramente appare, che non convenendo la eccezione di Marziano: *Dum tamen per hoc non fiat contra Senatusconsultum, quo illicita Collegia arcentur,* alla patria Religione, di necessità la regola, della quale eccezione è la notata, che dice: *Religionis causa coire non prohibetur*, non può mai intendersi delle patrie Religioni; ma di quelle sì bene, che a quella eccezione eran soggette, cioè, delle peregrine. E poichè non vi ha Senatoconsulto, che abbia scacciato Collegio alcuno, unito a cagion di patria Religione, laddove ve n'eran di quelli, che i Collegj a cagione di peregrina Religione allontanavano, non resta dubbio, che Marziano di questi, e non già di que' Collegj favellasse. Ben dunque a ragione il Bynkershoek (1) pur disse, della legge di Marziano ragionando: *Quod Marcianus dixit, omnino dixit de Religione peregrina, nam de Romana, eaque patria, admonere, quod ejus causa coire liceret, quid esset nisi nugas agere?* Ed il famoso

An-

(1) *De relig. peregrina differt.* 2.

Anton Mattei (1), favellando de' Collegj permessi, e que' numerando, dice: *Hodie omnia quæ Religionis non penitus interdictæ causa coeunt*, questa legge di Marziano citando. E lo stesso ancora il Vissembachio (2) ne afferma.

La legge di Marziano adunque in niuna maniera si può al fatto nostro adattare; e siccome tutte le altre leggi, che da' nostri Contraddittori si sono allegate, al caso non sono, poichè niuna parla de' Collegj, che per cagion di Religione univansi: così questa di Marziano, come chè di tali Collegj parlasse, ella tuttavia ragiona non de' Collegj a cagion di patria Religione, ma bensì di peregrina.

Ma queste cose tralasciando, noi siam disposti a concedere quel, che a partito del mondo non si potrebbe; e vogliamo, che alle parole della notata legge si desse quel sentimento, che altri (3) lor dà, cioè, che que' Collegj, che mancano dell' approvazione della pubblica Autorità, sien quelli, che il Senato-

con-

(1) *Ad tit.* 15. *D. lib.* 47. *cap.* 1. *n.* 7.

(2) *Ad l.* 85. *D. de R.* 169.

(3) *Capycilatr. decis.* 169.

consulto discaccia. Ora, avendosi questo presupposto per vero, dimandiam noi: l'Ordine de' Padri Domenicani fu egli appo noi dalla pubblica Autorità ricevuto, ed autorizzato? Chi negherà questo, quantunque egli si sia? Certo che niuno. Dunque a' Padri Domenicani non è vietato a cagion di Religione unirsi, siccome si uniscono sovente ne' Capitoli provinciali, ed alcune volte ne' generali. Dunque l'eccezion della legge di Marziano: *Dum tamen per hoc non fiat contra Senatusconsultum*, non ha luogo per l'Ordine de' Domenicani. Diciamo in oltre, che non essendovi mai stata legge niuna, colla quale le Unioni, e le Società de' Padri Domenicani dal Regno si scacciassero; onde potranno mai le loro unioni chiamarsi, giusta Marziano, illeciti Collegj? In qual guisa dunque potrà mai avverarsi in menoma parte l'altra parte della eccezion della legge; *Quo illicita Collegia arcentur*? Se dunque l'eccezion della legge di Marziano a niun patto potrà adattarsi al fatto de' Padri Domenicani, resterà sempre in piedi la determinazione di esso la legge: *Religionis causa coire non prohibetur*.

Ma noi non siamo in sul questionare de' Collegj, cioè del-

delle Unioni, ma delle fabbriche, e degl' edificj; che è quanto dire, della costruzione del Monistero, della quale già innanzi, quanto abbisognava, ragionato abbiamo. Nè perchè un Collegio permesso si unisca in un Monistero, edificato con difetto della pubblica permissione, farà mai, che quel Collegio, che permesso era, illecito addivenga. Con tanta improprietà adunque, Collegio illecito si è chiamata la unione de' Domenicani in Giovanazzo, con quanto allontanamento dal giusto si è creduto, che, perchè illecito Collegio fosse, non meritasse di stare in giudizio, ed essere inteso, non essendoci legge niuna, che allontana i Collegj illeciti, che del legittimo esser loro voglian render le pruove, dall' essere intesi in giudizio; dove, giusta la comune opinione, anche il demonio, che è così brutto, deesi sentire. Quindi sarebbe stato bellissimo quel motto, che i Domenicani di Giovanazzo non dovevan sentirsi in giudizio, perchè *scomunicati*, se fosse vero, che gli scomunicati non voglionsi sentire in giudizio: imperocchè il ridevole, cadendo sopra l' essere scomunicati, avrebbe partorito il suo effetto, se fosse stato sostenuto dalla verità, che gli scomuni-

nicati non debbansi sentire in giudizio. Mancando adunque di questo sostegno, si perde il ridevole; benchè potrebbe nascerne un altro, secondo Aristotele nella poetica, dalla parte del ragionatore, che ora non sarebbe il caso.

I dotti Contraddittori col confondere i Collegj, che di persone composti sono, colle mura de' Monisterj, e delle Chiese, ciò, che alle mura appartiene, s'ingegnano a' Collegj adattare, e ciò, che è proprio de' Collegj alle mura attribuiscono; e con questa perpetua confusione tirano innanzi i loro argomenti; onde facile è riuscito loro far creder quello, che in modo alcuno creder non si dee, manifestissimo assurdo essendo, quanto è quel di dire, che solo, perchè i sodali abitanti una Casa, o sia un Monistero, fabbricato senza le supposte volute licenze, debbasi tenere, che un Collegio illecito formassero, e possa Collegio illecito chiamarsi. Nè contenti essi di questa sola confusione, ingegnati si sono un' altra più strana produrne, confondendo l' edificare un Tempio, ed una Chiesa, col consecrarla, e dedicarla. E la stranezza diventa maggiore, volendo ciò regolare colle antiche leggi Romane, quando le due Potestà, spiri-

rituale, e temporale, dipendevano entrambe dal Popolo, e dal Senato.

A questo proposito eccisi allegata l'Orazione di Cicerone a' Pontefici, che noi in verità non sappiamo con quanta buona prudenza si faccia ricordanza di essa nel caso nostro. Ma perchè conoscasi con quanta incongruenza ciò facciasi, convien sapersi qual fosse in quella Orazione lo intendimento di Cicerone. Cicerone adunque vuol dimostrare, che la sua Casa non potevasi consecrare, da che, secondo la legge *Papiria*, a farlo legittimamente vi bisognava il consenso del Popolo. E quì il dotto Contraddittore accusò Cicerone, come quegli, che ignorando un S.C. ricordato da Livio, contentato si era di allegar solamente la legge *Papiria*, e del Senatoconsulto non far motto niuno. Livio (1) narra, che G. Flavio consecrò il Tempio della Concordia sulla piazza di Vulcano, con grande sdegno, ed invidia della nobiltà; e che G. Barbato, Pontefice massimo, fu per consentimento del Popolo costretto di usare i solenni preghi, consueti in sì fatte consecrazioni; da che

 egli

(1) *Lib. 9. cap. 49.*

egli disse, che secondo il costume degli antichi, non potevano altri consecrare i Tempj, che i Consoli, ovvero i Capitani: *Itaque*, soggiunge Livio, *ex authoritate Senatus latum ad Populum est:* Ne quis Templum, Aramve injussu Senatus aut Tribunorum Plebis partis majoris *dedicaret*. Questo, che non deesi Senatoconsulto propriamente chiamare, fu da Papirio al Popolo proposto, e legge Papiria si disse. Tutto ciò certamente ignoto non era a Cicerone, da che innanzi (1) avea detto: *Video enim esse legem veterem Tribunitiam*, che esser non può, se non quella, che Livio ricorda, *quæ vetet*, *injussu plebis ædes*, *terram*, *aram consecrare*. *Neque tum hoc ille Q. Papirius*, *qui hanc legem rogavit*, *sensit*. E quel che siegue. Onde l' Ospiniano (2), dopo aver rapportate le parole di Livio, benissimo soggiugne: *Illa lex lata fuit a Q. Papirio Trib. pleb.*, *quæ idcirco Papiria appellata est*. Or che il consenso del Popolo per consecrarsi alcun Tempio in quella stagione bisognava, controversia non ammette. Quindi inutil si rende il fatto di

(1) *Cap.* 49.

(2) *De orig. Templor. lib.* 4. *cap.* 2.

di G. Caſſio Cenſore, che volle dedicare la ſtatua della Concordia; e l' altro di Licinia Vergine Veſtale, che ſenza licenza del Popolo dedicò l' ara, il tempietto, ed uno di que' pimacci, che facevan letto agli Dii. Eſempj dallo ſteſſo Cicerone allegatici, ma niente al fatto noſtro confacenti; imperocchè, come la legge Papiria, così il fatto di Caſſio, e l' altro ancora di Licinia riguardano il conſecrare, ed il dedicare, e non già l' edificare, ed il coſtruire nuovo Tempio, che ſarebbe il caſo, in cui noi ſiamo.

Ed a bene riflettere, il conſenſo del Popolo era neceſſariſſimo allora, mentre eſſo era quegli, che adorar dovea quel Tempio, quell' ara, e quella ſtatua; tanto vero, che nella conſecrazione, e nella dedicazione il Popolo era quegli, che ſi obbligava a ciò fare, ſecondochè ſi raccoglie da alcune formole di conſecrazione, e di dedica, che rimaſe ci ſono, e ci vengono rapportate e dal Fabrizio (1), e da Adolfo Occone (2). Nè diverſamente ne' primi ſecoli della

 Chie-

(1) *Antiquit. lib.* 1.

(2) *Numismat. pag.* 46.

Chiesa il Popolo era quegli, che i Santi dichiarava.

Niente dunque ha di comune la consecrazione, e la dedicazione colla fabbrica, e coll' edificio; siccome niente ha di comune l' edificio, e la fabbrica col Collegio; e perciò nè il Collegio, nè la consecrazione, nè la dedicazione entrano nella nostra disputa, nella quale si questiona soltanto della fabbrica, e dell' edificio, che costrutti essendo stati molto prima della legge proibitiva, e colla licenza del Vescovo, come particolar Delegato del Principe, sono stati legittimamente edificati. E poichè tale non fosse, non perciò renderebbe Collegio illecito gli abitatori di essi, e molto meno da non dover essere intesi in giudizio.

Come dunque senza sentirsi i Padri Domenicani son essi stati privati di tutte le facoltà, che legittimamente possedevano? E chi può mettere in dubbio, che essi non possedessero legittimamente quegli averi? Il Primicerio Buonomo col suo testamento fece erede il Provinciale de' Domenicani, ed imposegli di edificare una Casa, o sia Convento per abitazione de' Domenicani, che egli voleva, che andassero in Giovanazzo ad abitare. Veggiamo, se tanto in suo testamento far poteva il Primicerio Buonomo. Odasi per-

si perciò il giureconsulto Paolo (1), come propriamente dice in sua legge su questo caso: *Cum Senatus temporibus D. Marci permiserit Collegiis legare, nulla dubitatio est, quod si corpori, cui licet coire, legatum sit, debeatur: cui autem non licet, si legetur, non valebit, nisi singulis legetur: hi enim, non quasi Collegium, sed quasi certi homines, admittentur ad legatum*. E se Paolo diffinì, che niun dubbio potea cadere, che bene il legato acquistavasi da que' corpi, a' quali era lecito di unirsi, di qualunque natura essi corpi si erano; che dobbiam noi presumere de' Collegj a cagion di Religione, e di patria Religione, approvati, e stabiliti? E massimamente apparirà, che verissimo ciò sia, se riguarderemo, che Costantino, donando la pace alla Chiesa, operò, che i Collegj Cristiani, da proibiti che prima erano, e perciò creduti illeciti, leciti, e permessi fossero per lo innanzi riputati (2). Facoltà, che non riconoscendo altra fonte, se non se la somma Potestà de' Principi, dalla quale è stata lor conceduta,

 ben

(1) *L. 20. D. de reb. dub.*

(2) *Giann. Stor. Civil. lib. 2. cap. 4. §. 1.*

ben essi i Principi similmente potevano, e tuttavia possono o sospenderla, o toglierla del tutto, secondochè l' uopo dello Stato il richiegga. Ed in fatti tra tanti, e così segnalati benefizj, de' quali la Clemenza del grazioso nostro Sovrano ci ha ad ogni ora a larga mano ricolmi, questo di aver vietato il poter acquistare alle Chiese, ed agli Ecclesiastici Collegj, sarà sempre, per chi bene intende, ed a lui di somma gloria, ed a noi di grandissimo vantaggio.

E se l' edificare il nuovo Convento, che altro che un modo non era, col quale fu il Provinciale rimaso erede, non avesse potuto per ordine Sovrano mandarsi ad effetto, non avrebbe non pertanto ciò operato, che il Provinciale, e per esso la Religion Domenicana non avesse legittimamente acquistata la redità. Lo stesso giureconsulto Marziano (1) ci rende di ciò certi, e sicuri. Egli in sua legge dice così: *Conditiones contra edicta Imperatorum, aut contra leges, aut quae legis vicem obtinent, scriptae: item*

(1) *L. 14. D. de condit. Institut.*

item quæ contra bonos mores, vel deriforiæ funt, aut hujufmodi, quas Prætor improbaverit, pro non fcriptis habentur: & proinde, ac fi conditio hereditati five legato adjecta non effet, hereditas legatumve capitur. E Scevola (1): *Tufculanus fidei ejus, cui duo millia folidorum legaverat, commifit in hæc verba:* A te Petroni peto, uti ea duo millia folidorum reddas Collegio cujufdam Templi. *Quaefitum eft, cum id Collegium poftea diffolutum fit, utrum legatum ad Petronium pertineat, an vero apud heredem remanere debeat? Refpondi: Petronium jure petere, utique fi per eum non ftetit, parere defuncti voluntati.* Il Cujaccio comentando, fecondo fuo coftume, dottamente quefta legge, dopo aver dimoftrato non appartenere al Fifco il legato; foggiunge: *Perniciofa eft eorum opinio, qui Collegio diffoluto, exiftimant bona ejus Collegii perventura effe ad heredes eorum ad quos bona erant perventura, quod verum non eft, cum ea Collegio dando majores fe omni jure exuerint.* Affai chiaro è dunque, che l' Ordine de' Domenicani, e maffimamente di quella Provincia, legittimamente avea acquiftato l'eredità, ed, effendo a quel-

la

(1) *L. 38. §. Tufculanus D. de legat. 3.*

la andato, il legittimo possesso, ed il diretto dominio ne avea, ed in conseguenza non potevasi, senza far forza alle leggi, di quella denudare.

Veggiam ora, qual azion mai danno le leggi a'larghi trasversali congiunti di esso il Buonomo? Altro questi non potevan, giusta le leggi, fare, salvo che accusare di nullità il testamento del Primicerio, perchè, tolto quello di mezzo, avesser potuto andare alla redità intestata del Primicerio. Ed in fatti tanto fecero nel S.R.C.; il quale, non scantonandosi dal ricevuto ordine giudiziario, diè termine alla loro petizione. Questo termine dovevan essi compilare, e la uscita attendere di questo giudizio. Ora, avendo essi questo giudizio lasciato, non era in lor balìa di prender altra strada, da che le leggi del tutto nol comportano: *Ubi acceptum est semel judicium, ibi & finem accipere debet* (1); e facendo credere alla Maestà del Re quel che non era, quel, che ottener non potevano, ottenuto hanno. Lo Imperator Costantino (2) così diffinì in sua legge: *Judicis oportet imprimis rei qualitatem plena inquisitione discutere, & tunc utram-*

que

(1) *L. 30. D. de Judic.*

(2) *L. 9. C. de Judic.*

que partem sæpius interrogare, Numquid novi addere desideret: *cum hoc ipsum ad alterutram partem proficiat, sive definienda causa per judicem, sive ad majorem potestatem referenda sit*. Ed il Cujaccio su questa legge così ragiona: *Præcedit sententiam, vel relationem inquisitio plena: nam debet judex perfecte inquirere rei qualitatem, & ordinem, & omni ex parte percuntari ac inquirere, & facere potestatem litigatoribus adjicere quicquid ut voluerint, ita finem controversiæ, afferat potius litigatorum satietas, quam voluntas judicis, ac tum deinde debet pronuntiare ad plenum, aut referre, nihil non instructum, aut indefinitum relinquens*. Debbonsi dunque le acque violentate rimetter nel lor natío libero corso, e ridursi le cose in quello stato, in cui eran prima; e quindi i supposti eredi del Primicerio, se credono potere ottenere, il tralasciato giudizio nel S. R. C. riprendere.

La stessa cosa è da dirsi della donazione di Domenico Bonvino, la quale avendo i Palombelli preteso, che dovesse dichiararsi nulla, altro non ottennero dal S. R. C., che termine. Nè a noi può in alcun modo capir nell' animo, che questa donazione debba riputarsi nulla, perchè di tutti i beni, non contenendo ella, che alcuni dise-

ſegnati particolari corpi ; di modo che , avendo il donatore Bonvino , morendo , fatto il ſuo teſtamento , in eſſo fece erede la figliuola ſua , dalla quale i Palombelli derivano .

Ma che diremo della Congregazione del Roſario ? Altro non ſi è fatto , ſe non ſe eſeguirſi quello , che convenuto ſi fu nella fondazione della ſuddetta Congregazione ; altro non ſi è operato , ſe non ſe quello , che allora fu pattuito , quando i Domenicani non erano ancora in Giovanazzo ; ed altro non ſi è mandato in eſecuzione , ſe non ſe quello , che allora il *Regium exequatur* meritò . . .

Ora , perciocchè la Maeſtà del Re N. S. ha avezzi , ed abituati gli animi noſtri à pura , e fina magnanimità , e giuſtizia per sì lungo , e sì continuato ſpazio , noi viviamo a buona ſperanza , che Ella , pienamente informata della giuſtizia , che a' Padri Domenicani appartiene , e del torto , che finora han ſofferto , per non eſſere ſtati inteſi , ſulla falſa credenza , così che Collegio illecito eſſi formaſſero , come che non doveſſero in giudizio gl' illeciti Collegj ſentirſi ; voglia , per ſua mera real Clemenza , per la quale non ceſſa di continuo invigilare ſopra la quiete , e ſopra la ſalute de' ſuoi amantiſſimi vaſſalli, il che in niun'altra coſa conſiſte, che nella con-

ſer-